

non significa, per ciò solo, che esso costituisca la negazione di un fatto costitutivo, qual è la difesa¹⁴. Al contrario, è dai più condivisa l'idea che si tratti di una eccezione in senso lato, suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice¹⁵.

È verosimile ritenere che l'intento della Cassazione – pur muovendo da una qualificazione erronea – sia stato quello di rimarcare che *alterum* è il pagamento dell'*idem debitum*, il cui rilievo è ammesso anche d'ufficio, finanche in sede di legittimità; *alterum* è, invece, l'eccezione formulata dal coobbligato per opporre al creditore il giudicato formatosi tra costui e altri condebitori, che abbia accertato l'inesistenza dell'obbligazione o il suo venir meno, arg. ex art. 1306, secondo

comma, c.c. Un'eccezione, questa sì, da sempre ricostruita quale eccezione in senso stretto¹⁶, ancorché soggetta ad un regime di proposizione peculiare¹⁷ e che, ad ogni modo, nel caso di specie non sarebbe stata invocabile, proprio perché il debitore esecutato era a sua volta vincolato da un precedente giudicato¹⁸.

Probabilmente, la S.C. – con quell'inciso relativo al pagamento – ha soltanto voluto sottolineare che il fondamento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel caso di specie, non doveva affatto scorgersi nel giudicato ottenuto da altri coobbligati, che avevano vista accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, quanto piuttosto (e soltanto) nell'estinzione dell'obbligazione¹⁹.

Sospensione necessaria

Cassazione civile, Sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763 – Pres. Tirelli – Rel. Carrato – P.G. Mistri (diff.) – L.F. (avv.ti Feliciani, Leonardi) – D.C.A.M. (avv.ti Giovanni, Galvani). *Confermato Trib. Ancona, 9 novembre 2019.*

Processo civile – Sospensione necessaria – Sospensione facoltativa – Termine per la prosecuzione del giudizio pregiudicato – Istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio – Regolamento di competenza necessario

Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tec-

nica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., 2° comma; nel caso, poi, si verifichi un sopravvenuto conflitto tra giudicati, si applica il disposto dell'art. 336 c.p.c., 2° comma. (Massima non ufficiale)

Omissis. – 1. Rileva il collegio che occorre necessariamente valutare, in via pregiudiziale, se il ricorso proposto ai sensi dell'art. 42 c.p.c. possa ritenersi o meno ammissibile

... (*Omissis*). pur volendo considerare, in via generale, ammissibile il regolamento di competenza (in conformità alla ricordata ordinanza n. 27958/2013) avverso il provvedimento di diniego dell'istanza avanzata ai sensi dell'art.

¹⁴ Per la verità, anche Cass. civ., 14 luglio 2017, n. 17598 qualifica il pagamento come mera difesa, ma dalla motivazione del provvedimento emerge chiaramente come l'intenzione della S.C. fosse esclusivamente quella di chiarire che il pagamento non fosse un'eccezione in senso stretto, dunque proponibile per la prima volta anche in sede di appello, ex art. 345, 2° comma, c.p.c.

¹⁵ Da ultimo, Cass. civ., 24 dicembre 2021, n. 41474; App. Cagliari, 19 ottobre 2018, n. 878; Cass. civ., 2 luglio 2018, n. 17196; Cass. civ., 16 maggio 2016, n. 9965; Cass. civ., 14 luglio 2015, n. 14654.

¹⁶ Come mettono in luce Cass. civ., 2 luglio 2004, n. 12174; Cass. civ., 12 maggio 2006, n. 11039; Cass. civ., 15 febbraio 2000, n. 1681. In dottrina, ex multis, A. Attardi, *Sui limiti di efficacia dell'art. 1306 cod. civ.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1953, II, 57, nt. 1; S. Menchini, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, Milano, 1993, 594, testo e nt. 385; M. De Cristofaro, *Il giudicato*, in S. Patti, L. Vacca (a cura di), *Le figure speciali*, in L. Garofalo, M. Talamanca (diretto da), *Trattato delle obbligazioni*, Torino, 2010, 889; L. Baccaglioni, *Il processo sulle obbligazioni solidali "paritarie"*, cit., 180 e segg.

¹⁷ Ci si riferisce qui al fatto che non sarà sempre possibile per il coobbligato, convenuto in condanna, eccepire l'esistenza di un giudicato *inter alios*, nel rispetto della preclusione imposta dall'art. 167 c.p.c.: vuoi perché il condebitore potrebbe esserne venuto a conoscenza oltre quel termine, vuoi perché il giudicato stesso potrebbe essersi formato lite pendente. Giova peraltro osservare che l'eccezione dovrà in ogni caso formularsi non oltre la prima difesa utile, se del caso anche in sede di legittimità (Cass. civ., 1 giugno 2012, n. 8816 ma anche Cass. civ., 5 luglio 2019, n.

18154; in dottrina, M. De Cristofaro, *Il giudicato*, cit., 891; E. D'Alessandro, *L'art. 1306 c.c. e il "lessico" delle Corti*, in (a cura di) U. Breccia, D. Busnelli, *Le "nuove" obbligazioni solidali. Principi europei, orientamenti giurisprudenziali, interventi legislativi*, Padova, 2015, 134; A. Tedoldi, *Giudicati divergenti tra creditore e condebitori solidali e azioni di regresso*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2014, 1219-1220; cfr., se vuoi, L. Baccaglioni, *Il processo sulle obbligazioni solidali "paritarie"*, cit., 182).

¹⁸ Non ha avuto seguito, né in giurisprudenza né in dottrina, la posizione contraria espressa da R. Frasca, *Note in tema di litisconsorzio necessario*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1999, 421 e segg., secondo il quale come il condebitore, che abbia già transatto con il creditore, potrebbe sempre avvalersi della transazione più favorevole conclusa dal creditore con altri coobbligati, così il condebitore che sia parte di un giudicato di condanna potrebbe sempre avvalersi del giudicato (più favorevole) che abbia stabilito che, nel contraddittorio con altri coobbligati abbia stabilito che nulla sia dovuto al creditore o che l'obbligazione solidale sia dovuta per un importo minore. Si tratta di una lettura certamente suggestiva alla quale, peraltro, mi sembra possibile replicare con le parole di A. Attardi, *Sui limiti*, cit., 58, secondo cui ragionare in questo senso "significherebbe riconoscere alla sentenza di riforma una forza invalidatrice di un precedente giudicato". Il che, in assenza di un esplicito dato normativo, appare conclusione difficilmente accettabile. In giurisprudenza, nel senso riportato nel testo, si v., tra le tante, Cass. civ., 15 ottobre 2021, n. 28267; Cass. civ., 26 febbraio 2016, n. 3811; Cass. civ., 6 novembre 2015, n. 22696; Cass. civ., 30 settembre 2014, n. 20559.

¹⁹ Sulla scia di Cass. civ., 2 luglio 2004, n. 12174.

297 c.p.c., tuttavia, qualora dopo un primo provvedimento del genere ne venga reiterato un altro, conseguente ad una successiva richiesta di fissazione della nuova udienza per la sospensione (basata sugli stessi presupposti), la mancata proposizione del regolamento avverso la prima ordinanza consuma il potere di impugnazione con tale mezzo non esercitato nel termine contemplato dall'art. 47 c.p.c., comma 2, e rende, perciò, inammissibile la formulazione dello stesso regolamento di competenza avverso il successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di prosecuzione del giudizio dipendente (con la correlata persistenza della sospensione ex art. 295 c.p.c. preventivamente disposta).

(*Omissis*). La risoluzione della questione di massima importanza ai fini di cui all'art. 363 c.p.c., comma 3.

(*Omissis*).

Pertanto, le Sezioni Unite del 2012 hanno affermato che l'istituto processuale della sospensione necessaria è costruito sui seguenti tre presupposti:

1) “la rilevazione del rapporto di dipendenza che si effettua ponendo a raffronto gli elementi fondanti delle due cause, quella pregiudicante e quella in tesi pregiudicata”;

2) “la conseguente necessità che i fatti siano conosciuti e giudicati, secondo diritto, nello stesso modo”;

3) “lo stato di incertezza in cui il giudizio su quei fatti versa, perché controversi tra le parti.”.

(*Omissis*). La sentenza n. 10027/2012 ha evidenziato come la disposizione di cui all'art. 297 c.p.c. possa essere intesa come norma integrativa del precedente art. 295 che, nel prevedere il potere di sospendere il giudizio, “tuttavia non indica quale sia il termine ultimo della sospensione che è così da ordinare”. Viene, infine, sostenuto che “né trova ostacolo nella disposizione dell'art. 297 c.p.c., che dal canto suo sopporta un'interpretazione – del resto formulata in dottrina – per cui il passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante segna non già il termine di durata della sospensione, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue (art. 307 c.p.c., comma 3), se nessuna delle parti abbia assunto l'iniziativa richiesta per farlo proseguire”.

La sopravvenienza della decisione di primo grado sulla lite pregiudiziale, pur suscettibile di impugnazione od impugnata, può giustificare che le parti ne attendano la decisione definitiva, ma non impedisce che chi ne rivendichi l'autorità solleciti la prosecuzione del processo, anche se il giudice potrebbe di nuovo sospenderlo, ma sulla base di una specifica valutazione.

(*Omissis*). Ritengono queste Sezioni unite che l'approdo raggiunto con la citata sentenza n. 10027/2012 debba essere condiviso e quindi ad esso dato seguito (con il soddisfacimento dell'esigenza del raggiungimento di un assetto di sistema su una questione processuale tra le più controverse), pur con l'evidenziazione di qualche distinguo e l'apporto di ulteriori argomenti che ne corroborano la fondatezza.

Innanzitutto, in disparte – ai fini della risoluzione della questione – la non decisività di una lettura generalizzante dell'art. 282 c.p.c. (in virtù della quale rileverebbe – in consonanza con autorevole dottrina – anche la mera autorità dell'efficacia della sentenza adottata all'esito del giudizio pregiudicante e non necessariamente il passaggio in giudicato della stessa), per il resto la pronuncia del 2012 si pone nella giusta – e ormai imprescindibile – ottica di limitare per quanto possibile i casi di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per evitare l'enorme dilatazione della durata dei processi che la sospensione (forzatamente) necessaria com-

porterebbe (e, quindi, per assicurare, nella sua effettività, il principio della durata ragionevole del processo, nella specie di quello “pregiudicato”), esigenza alla quale contribuisce una razionale e mirata concezione dell'ambito e dei presupposti di operatività dell'art. 337 c.p.c., comma 2.

(*Omissis*).

Del resto è innegabile che il citato art. 337 cpv. abbia una valenza generale, nel senso che si rivolge all'autorità che la sentenza del giudice spiega in un altro processo tra le stesse parti, sia o non sia passata in giudicato. In entrambi i casi, se la sentenza è impugnata (dizione che conferma come la disposizione non distingua, per l'appunto, tra decisione soggetta ad impugnazione e decisione passata in giudicato), il giudice davanti al quale l'autorità della sentenza è stata invocata si troverà di fronte all'alternativa tra la condivisione (almeno in termini potenziali) dell'accertamento in questa contenuto o la sospensione del processo nell'attesa della decisione del giudice dell'impugnazione.

(*Omissis*). In questa dimensione ermeneutica, il conflitto tra il valore di armonizzazione tra giudicati e l'esigenza di evitare presumibili azioni di ripetizione è risolvibile attraverso il ricorso alla portata applicativa assegnata al disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2, (da non potersi ritenere limitata solo alle ipotesi di pregiudizialità logica), per cui, ferma l'esigenza prioritaria di assicurare coerenza ai giudicati, si può – condividendosi autorevoli orientamenti dottrinali – ricorrere all'operatività, in chiave sistematica, del meccanismo di coordinamento “a posteriori” anche nei casi di pregiudizialità tecnica, che garantirebbe, comunque, la celerità nella definizione del giudizio dipendente, altrimenti esposto ad una sospensione necessaria di durata non predeterminabile.

In altri termini, per effetto dell'applicabilità del citato art. 336 c.p.c., comma 2, (nel quale, non a caso, si pone riferimento, oltre che agli atti, “ai provvedimenti” dipendenti) – che verrebbe ad assumere il ruolo di “norma di chiusura” (esplicante, cioè, la funzione di una sorta di “valvola di sicurezza”) la sentenza (già eventualmente) passata in giudicato sulla causa pregiudicata sarà colpita di riflesso in forza dell'effetto espansivo esterno conseguente alla – riforma o alla cassazione della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, ristabilendosi – ancorché ex post – l'armonia tra i giudicati.

7) Conclusioni ed enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3.

(*Omissis*). Deve, perciò, ai sensi del citato art. 363 c.p.c., comma 3, essere enunciato il seguente principio di diritto: salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2. – *Omissis*.

La sospensione necessaria e principio della ragionevole durata del processo

Livia Di Cola*

Nell'arco di dieci anni con due sentenze rese a Sezioni unite (Cass. civ., 19 giugno 2012, n. 10027 e la presente sentenza), la Cassazione ha sostanzialmente ridisegnato l'istituto della sospensione necessaria, come è già accaduto con la disciplina del difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. (Cass. civ., Sez. un., 31 ottobre 2008, n. 26296) e del regolamento di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. (da ultimo Cass. civ., Sez. un., 28 maggio 2020, n. 10083).

Lo scritto che segue analizza i limiti dell'istituto secondo la ricostruzione della giurisprudenza di Cassazione, in accordo con il principio della "ragionevole durata del processo", alla quale è stata attribuita una crescente importanza a partire dalla riforma dell'art. 111 Cost. in poi.

Le ragioni della rimessione alle Sezioni unite

Con l'ordinanza del 13 gennaio 2021, n. 8101, la VI Sezione della Cassazione sottopone una questione di massima ritenuta di particolare importanza al primo Presidente della Corte, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite. Essa costa come non ci sia un'informe interpretazione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione dell'endiadi composta dagli artt. 295 e 297 c.p.c.; in particolare, il contrasto verte sull'obbligatorietà o meno delle parti di attendere il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la causa pregiudicante, per presentare l'istanza per la prosecuzione del processo sospeso.

In verità, diverse sono le questioni che le Sezioni unite affrontano: la prima questione è posta dalla natura stessa del ricorso presentato, ovvero quale sia lo strumento per contestare il provvedimento di rigetto dell'istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio, nel silenzio della legge; la seconda e terza questione riguardano la determinazione dell'oggetto e della durata della sospensione necessaria (artt. 295 e 297); la quarta questione il ruolo della sospensione facoltativa (art. 337, 2° comma); infine, si mette a punto un meccanismo di chiusura per l'eventualità in cui si arrivi, nonostante tutto, al contrasto tra giudicati.

Soprattutto due precedenti vengono presi come punto di riferimento nel lungo ragionamento condotto dalla Corte, due ordinanze, rese anch'esse a Sezioni unite: Cass. civ., 26 luglio 2004, n. 14060¹ e Cass. civ., 19 giugno 2012, n. 10027².

Andiamo ad esaminare con ordine le questioni poste.

L'impugnazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di fissazione dell'udienza

Sulla prima questione, le Sezioni unite aderiscono all'impostazione della precedente Cass. civ., 13 dicembre 2013, n. 27958³; quest'ultima pronuncia ha ammesso l'impugnabilità con regolamento di competenza necessario del provvedimento che abbia respinto l'istanza di fissazione dell'udienza, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 42 c.p.c.

Anche se il disposto dell'art. 42 c.p.c. fosse di stretta interpretazione, ciò non precluderebbe l'applicazione della norma ad un'ipotesi caratterizzata dalla stessa *ratio*: secondo la Corte, infatti, tanto l'ordinanza di sospensione che quella che rigetta l'istanza di prosecuzione del processo provocano "un'abnorme quiescenza" del procedimento, in danno alla ragionevole durata del procedimento; perciò, alla parte pregiudicata deve essere dato uno strumento per poterla superare.

La Corte compie una specificazione importante: ove fossero state presentate più istanze di fissazione dell'udienza e tutte fossero state respinte, il termine di impugnazione decorrerebbe con riferimento al primo provvedimento di rigetto; perciò, dovrebbero essere considerati fuori termine gli eventuali ricorsi presentanti avverso i provvedimenti successivi al primo, quando con riferimento ad esso si sia ormai consumato il potere di impugnazione.

Dato che contro l'ordinanza che sospende il processo e quella che nega la fissazione dell'udienza sono previsti due specifici mezzi di impugnazione, è da escludere che tali ordinanze siano revocabili dal giudice che le ha emesse (art. 177, 3° comma, n. 3, c.p.c.).

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

¹ Cass. civ., Sez. un., 26 luglio 2004, n. 14060, in *Foro It., Rep.*, 2004, voce "Procedimento civile", n. 301.

² Cass. civ., Sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, la quale è stata oggetto di numerosi commenti: Consolo, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento*, in *Corriere Giur.*, 2012, 1133, in particolare 1143; D'Alessandro, *Le Sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra gli artt. 295 e 337 c.p.c.: Much Ado About Nothing?* *Giur. It.*, 2012, 1322; Zuffi, *Le Sezioni unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata*, in *Corriere Giur.*, 2012, 1322; Giussani, *Intorno alla durata della sospensione necessaria*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2013, 689; Menchini, *Le Sezioni unite sui rapporti tra gli artt. 295, 297 e*

337, 2° comma c.p.c., in *Riv. Dir. Proc.*, 2013, 689; Polinari, *Le Sezioni unite tornano sull'art. 337, cpv, c.p.c. e riaffermano l'efficacia dichiarativa della sentenza impugnabile*, in *Giur. It.*, 2013, 615; Proto Pisani, *Ancora sulla sospensione c.d. necessaria per pregiudizialità*, in *Foro It.*, I, 949; Trisorio Liuzzi, *Le Sezioni unite e la sospensione del processo per pregiudizialità*, *ibid.*, 946; Lo stesso autore aveva commentato anche l'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, Cass. civ., 13 gennaio 2012, n. 407, in *Foro It.*, 2012, I, 768, con nota di Trisorio Liuzzi, *I rapporti tra le sospensioni per pregiudizialità ex artt. 295 e 337, 2° comma c.p.c. al vaglio delle Sezioni unite*; infine, sull'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale antecedente a tale sentenza Id., *La sospensione del processo civile per pregiudizialità*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2015, 644.

³ Cass. civ., 13 dicembre 2013 n. 27958, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013.

Due punti restano irrisolti.

In primo luogo, nessun rimedio viene prospettato avverso l'ordinanza che nega la sospensione: in questo caso è vero che non si pone il rischio di un'illegittima quiescenza del processo, ma vi è il pericolo di arrivare ad un conflitto fra giudicati, cioè proprio il pericolo che l'istituto della sospensione vuole scongiurare. Il tenore letterale dell'art. 42 c.p.c. fa escludere che questo istituto sia applicabile anche al caso di ordinanza negativa; perciò, l'unico strumento che rimane è la reiterazione dell'istanza di sospensione, o al massimo la richiesta di revoca, in considerazione del fatto che non vi è un mezzo di impugnazione per arrivare ad un giudice superiore. Le stesse problematiche si pongono con riferimento al provvedimento che rigetta l'istanza di sospensione e perciò si possono prospettare le stesse soluzioni.

In secondo luogo, visto il disposto dell'art. 46 c.p.c. è escluso che l'ordinanza di sospensione emessa dal giudice di pace possa essere impugnata mediante regolamento necessario di competenza. Per evitare disparità di trattamento, tuttavia, almeno il provvedimento che incide sulla durata del processo dovrebbe essere impugnabile al giudice, non revocabile dal giudice che lo ha emesso.

Per una soluzione equa, contro l'ordinanza che dispone la sospensione e quella che rigetta l'istanza di fissazione dell'udienza dovrebbe essere dato lo stesso mezzo di critica del provvedimento che decide sulla competenza del giudice di pace. In proposito, la Cassazione ha sancito l'inammissibilità del regolamento di competenza che abbia ad oggetto pronunce del giudice di pace, tanto se diretto avverso ordinanza che statuisca soltanto sulla competenza (regolamento necessario di competenza) quanto se rivolto nei confronti di provvedimento che decida la competenza unitamente al merito (regolamento facoltativo di competenza) e la necessaria deduzione dei relativi vizi mediante il rimedio generale dell'appello⁴. Se ne deve desumere che anche contro i provvedimenti sulla sospensione del giudice di pace sopradetti sia dato l'appello: tutti, infatti, sono provvedimenti che in qualche modo incidono sulla durata della vicenda processuale complessivamente considerata.

I limiti oggettivi e soggettivi della sospensione necessaria

Un aspetto della sospensione sulla quale la Cassa-

zione si soffermata lungamente sono i limiti oggettivi della sospensione necessaria.

La Cassazione si attesta sulla posizione dell'ultima giurisprudenza, per cui l'istituto della sospensione necessaria sarebbe applicabile solo al caso di pregiudizialità tecnica, ovvero quando “vengano in considerazione più rapporti giuridici uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene alla fattispecie dell'altro che da quello dipende (pregiudicato)”, non in nel caso di pregiudizialità logica ovvero quando sussista una questione sull'antecedente logico di un diritto ovvero sull'esistenza, validità o natura del rapporto giuridico da cui deriva⁵.

Entrambe le ipotesi ad opinione della Corte sarebbero riconducibili all'art. 34 c.p.c., per cui: nei casi di pregiudizialità tecnica la decisione sul rapporto pregiudicante dovrebbe avvenire con efficacia di giudicato; nei casi di pregiudizialità logica, invece, il giudice dovrebbe limitarsi ad accertare *incidenter tantum* l'esistenza, la validità o la natura del rapporto giuridico fondamentale.

In un'altra pronuncia la Corte ha specificato che in presenza di un rapporto di pregiudizialità logica, pure nel caso in cui la causa pregiudicante fosse oggetto di un differente processo non sarebbe comunque data sospensione necessaria⁶.

Dunque, secondo la Cassazione, solo in caso di pregiudizialità tecnica sarebbe sempre necessario l'accertamento con efficacia di giudicato ed è proprio in questo contesto che verrebbe ad inserirsi il fenomeno della sospensione necessaria, che interverrebbe nel momento in cui non fosse possibile il *simultaneus processus ex art. 34, 40 o 274 c.p.c.*

Varie sono le posizioni assunte in dottrina sull'argomento.

Alcuni autori⁷, in precedenza, hanno preso le mosse dall'art. 34 c.p.c. per inquadrare l'istituto della sospensione necessaria. Secondo costoro da tale norma si potrebbe desumere che spetterebbe al giudice davanti al quale pende una causa il potere di decidere qualunque questione inerente alla controversia; ove sorga una questione pregiudiziale, egli opererebbe *incidenter tantum*, se essa non rientrasse nella sua competenza e/o né la legge, né le parti richiedessero l'accertamento con efficacia di giudicato; se quest'ultima eventualità si verificasse, invece, ed il giudice fosse incompetente, si dovrebbe rimettere tutto al giudice superiore. Insomma, le indicazioni che provengono dall'articolo sarebbero nel senso che dovrebbe essere

⁴ Da ultimo: Cass. civ., 12 ottobre 2020, n. 21975, in *Giust. Civ. Mass.*, 2020.

⁵ Ritengono che la sospensione debba essere limitata all'ipotesi di pregiudizialità tecnica: Cass. civ., 24 settembre 2013 n. 21794, in *Giust. Civ. Mass.*, 2013; Cass. civ., 16 marzo 2016, n. 5229, *ivi*, 2016; Cass. civ., 15 maggio 2019, n. 12999, *ivi*, 2019; Cass. civ., 29 luglio 2021, n. 21763, cit.

⁶ Cass. civ., Sez. un., 26 luglio 2004, n. 14060, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, I, 1168.

⁷ Così Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1941, I, 565; Cipriani, *Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1984, 238; Id., voce “Sospensione

del processo, I) Diritto processuale civile”, in *Enc. Giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993, 1 e segg. In particolare, Cipriani sottolinea come da una serie di articoli si possa trarre l'indicazione che non necessariamente la connessione, nello specifico anche la connessione per pregiudizialità, comporti la sospensione quando non sia consentita o non sia utile la contemporanea trattazione delle cause connesse; deporrebbero in questo senso: gli artt. 40 e 274, i quali escludono che la riunione possa essere disposta quando determini un rallentamento delle cause; gli artt. 103 e 104, secondo i quali qualora i processi connessi riuniti vengano separati, essi proseguiranno autonomamente, v. Cipriani, *Le sospensioni del processo civile*, cit., 271 e segg.

sempre lo stesso giudice a conoscere la causa nella totalità delle sue articolazioni. Ove ciò non fosse possibile, perché la causa pregiudicante fosse già pendente e non si potesse procedere alla riunione delle cause, per imporre ad un giudice di conformarsi alla decisione altrui, sarebbe necessaria la forza del giudicato.

In senso più restrittivo, Trisorio Liuzzi⁸ è arrivato alla conclusione che la pregiudizialità tecnica giustifichi la sospensione necessaria solo quando è la legge a richiedere l'accertamento del rapporto pregiudicante con efficacia di giudicato, purché non sia possibile realizzare la trattazione simultanea. A parere di questo autore, infatti, l'art. 34 disponendo che in caso di domanda di accertamento incidentale, allorché su di essa non sia competente il giudice adito, tutta la causa debba essere trasferita al giudice superiore, ammetterebbe l'istanza di parte solo quando sia consentita la trattazione simultanea dinnanzi al giudice competente per la causa pregiudiziale⁹. Negli altri casi si potrebbe avere solo una cognizione incidentale, la quale garantirebbe al contempo la ragionevole durata del processo ed il rispetto del diritto di difesa.

Menchini fa rientrare nella sospensione necessaria anche ipotesi che sembrerebbero appartenere all'area della pregiudizialità logica. Tale autore ritiene indispensabile l'interruzione del processo nel caso in cui il fatto costitutivo del rapporto *sub iudice* sia integrato da una modificazione giuridica da disporre con sentenza, a seguito di azione proposta in via principale. Come esempio di "azione pregiudiziale costitutiva necessaria" l'autore fa quello della relazione tra l'azione costitutiva di un rapporto di lavoro subordinato, che è attribuita al lavoratore in caso di appalto, somministrazione e distacco irregolari, e la domanda concernente i diritti dipendenti dal rapporto stesso. La ragione di tale posizione la si individua nell'impossibilità di procedere ad accertamenti costitutivi incidentali¹⁰.

I motivi che di seguito si esporranno renderanno palese perché preferire limitare l'istituto della sospensione alla connessione per pregiudizialità tecnica. Ciò non solo quando vi sia un disposto di legge o un'espressa domanda di parte di accertamento formulata nel processo sulla causa pregiudicata e non sia possibile il *simultaneus processus*, ma anche quando già penda un processo sul punto tra le parti al momento della presentazione della domanda sul rapporto giuri-

dico pregiudicato: anche in questa ipotesi, infatti, una delle due parti ha già richiesto che un giudice si pronunci sul rapporto giuridico pregiudicante.

Quanto ai limiti soggettivi dell'istituto, la giurisprudenza è stata propensa a circoscrivere la sospensione necessaria ai casi in cui vi sia identità di parti tra le due cause¹¹. Non si può escludere, tuttavia, che una delle parti voglia chiamare in causa un terzo su una questione pregiudicante, ma tra di loro un processo sul punto si stia già svolgendo: difficile sarebbe negare in tale ipotesi la sospensione necessaria perché anche qui vi è il rischio di un contrasto tra giudicati e la *ratio* è identica rispetto al caso in cui due processi in rapporto di pregiudizialità dipendenza pendano tra le medesime parti¹².

La durata della sospensione necessaria

Il fulcro della recente pronuncia a Sezioni unite¹³ è la questione della durata della sospensione necessaria, che viene legata all'efficacia attribuita alla sentenza ancora impugnabile.

Tanto nella pronuncia n. 10027/2012 che in quella n. 21763/2021 si considera già vincolante per il giudice della causa dipendente e sospesa ai sensi dell'art. 295 la sentenza di primo grado, con la quale sia stato definito il giudizio sulla causa pregiudicante, anche se essa è ancora impugnabile e financo se sia stata impugnata. A questo principio, che la Cassazione vorrebbe generale, farebbero eccezione i casi espressamente previsti dalla legge.

L'impostazione della Cassazione spiega anche l'interpretazione data del successivo art. 297 c.p.c.: il giudicato della sentenza pregiudicante non dovrebbe essere considerato l'evento determinante la cessazione della sospensione, ma il momento dal quale parte il termine acceleratorio per la riassunzione del processo dipendente¹⁴. In altre parole, emessa la sentenza di primo grado, spetterebbe alle parti o alla parte interessata alla prosecuzione del processo la scelta di riassumerlo entro il termine massimo di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza sul rapporto pregiudicante: ciò vuol dire che le parti possono scegliere di essere prudenti ed attendere il giudicato ovvero riassumere quando ancora vi è l'impugnazione pendente.

Dietro tale ricostruzione dell'istituto sembrerebbe

⁸ Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, 538; Id., *La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337, 2° comma, c.p.c.*, in *Giust. Proc. Civ.*, 2015, 633 in particolare 651. Altro tentativo di restringere la sospensione necessaria si può far risalire ad Attardi, *Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo*, in *Giur. It.*, 1987, IV, 417 e segg., che la riconoscerebbe solo nel caso nei casi in cui vi sia il rischio di un'irrimediabile ingiustizia nella decisione della causa pregiudiziale.

⁹ Prima dell'entrata in vigore dell'attuale codice di procedura civile, si erano espressi in questo senso: Ministrina, *La pregiudiziale nel processo civile*, Milano, 1963 (rist. 1904), 224, Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1980 (rist. 1923), 1179.

¹⁰ Menchini, *Le Sezioni Unite*, cit., 703 e segg. In proposito va

segnalato che la Corte di Cassazione in un caso assai peculiare ha ritenuto possibile l'accertamento incidentale di un diritto potestativo, quindi di un effetto costitutivo: in particolare, si tratta di Cass. civ., Sez. un., 24 giugno 2020, 12476, in *Giust. Civ. Mass.*, 2020, la quale, in caso di azione revocatoria ordinaria esercitata contro il terzo avente causa fallito, ammette che il giudice delegato del fallimento di quest'ultimo possa conoscere incidentalmente del diritto potestativo alla base della domanda revocatoria, quando il creditore del dante causa decida di insinuarsi allo stato passivo del terzo.

¹¹ Cass. civ., 25 agosto 2020, n. 17623, in *Giust. Civ. Mass.*

¹² Possibilista sembra essere Giussani, voce "Sospensione del processo", cit., 616.

¹³ Cass. civ., Sez. un., 29 luglio 2021, n. 21763, cit.

¹⁴ Giussani, voce "Sospensione del processo", cit., 612.

esserci la teoria di Liebman¹⁵ sull'efficacia della sentenza di primo grado. Secondo l'Autore¹⁶ bisognerebbe distinguere l'autorità della cosa giudicata dall'efficacia della sentenza, nella sua attitudine a produrre effetti suoi propri, come atto dei pubblici poteri, anche se non ancora dotata dell'immutabilità del giudicato. Tale efficacia non sarebbe limitata al processo in corso, ma si espanderebbe anche oltre i suoi confini, per l'appunto su eventuali rapporti legati da un vincolo di pregiudizialità-dipendenza.

Questa impostazione consente di spiegare la ricostruzione della sospensione necessaria di Liebman¹⁷. Vero è che l'art. 295 è una norma a diretta a consentire che il giudicato pregiudicante si formi in tempo per avere effetto sul processo dipendente, ma ciò non significa che questo condizionamento non avvenga già al momento dell'emissione della sentenza di primo grado, proprio in virtù della sua efficacia. Perciò, la sospensione necessaria del processo potrebbe già cessare al termine del giudizio di primo grado; qualora, poi, la sentenza dovesse essere impugnata, al giudice della causa dipendente rimarrebbe il compito di valutare l'opportunità di operare una nuova sospensione, ma questa volta ai sensi dell'art. 337 c.p.c.

La giurisprudenza di Cassazione nelle due citate pronunce fa leva su altri argomenti, come a voler dimostrare che nel codice di procedura civile e nell'ordinamento complessivamente inteso ci sono attualmente tutti i segni per interpretare gli artt. 295 e 297 c.p.c. più in linea con l'emergente valore costituzionale della ragionevole durata del processo.

In primo luogo, si evidenzia che l'art. 282 come riformato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 riconoscendo la provvisoria esecutività alla sentenza di primo grado, determina una cesura tra la posizione delle parti nel giudizio di primo grado e la situazione tra le stesse dopo la decisione del giudice di primo grado, che dichiara lo stato del diritto tra loro¹⁸.

In secondo luogo, la Cassazione registra l'esistenza di un nuovo trend legislativo che dimostrerebbe il disfavore nei confronti della sospensione necessaria, o meglio del lungo "stallo" creato da essa, così ad esempio: il ridimensionamento della pregiudizialità penale; la modifica dell'art. 42 c.p.c. con l'estensione del regolamento necessario di competenza all'intera area dei provvedimenti applicativi della sospensione del processo; la modifica dell'art. 111 Cost.; la limitazione della sospensione necessaria per pregiudizialità nel processo tributario D.Lgs. n. 546/1992, ex art. 39; l'esclusione della sospensione nel caso di controversie

relative ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni davanti al giudice ordinario, nel caso di impugnazione di provvedimenti amministrativi presupposti.

In ordine al primo argomento va osservato che una cosa è l'esecutività della sentenza che si esplica tra le parti in relazione alla lite sulla quale si è deciso, altra è proiettare i suoi effetti di accertamento al di fuori di essa, anche se si tratta delle stesse parti.

Nei limiti del possibile l'intera causa, in tutte le sue articolazioni deve essere decisa da un unico giudice: che sia il giudice davanti al quale pende fin dall'inizio o quello davanti al quale viene rimessa per l'esigenza di decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato e l'incompetenza del giudice originariamente adito. Ove ciò non sia possibile, perché la causa pregiudicante sia già pendente e non si possa procedere alla riunione delle cause, per poter imporre ad un giudice di conformarsi alla decisione altrui, quest'ultima deve avere la forza del giudicato, cioè deve essere legge nel caso concreto.

Il secondo ordine di ragioni include argomenti differenti. In primo luogo, si può dire che il confronto con diversi settori ha senso fino ad un certo punto: ogni sistema processuale ha la sua specifica particolarità, che ne marca i confini, salvo gli espressi richiami da un codice ad un codice all'altro. Inoltre, l'attenuazione del nesso di pregiudizialità penale ed amministrativa più che avere a che fare con il disfavore per il fenomeno della sospensione, pare avere a che vedere con l'accentuazione dell'autonomia decisionale di giudici appartenenti a settori differenti.

Si enuncia, poi, come argomento a supporto della tesi giurisprudenziale dominate la modifica dell'art. 42 c.p.c. o meglio l'estensione del controllo del regolamento di competenza ai provvedimenti di sospensione: l'istituto pare avere a che fare più che con un generale disfavore per la sospensione causa di un prolungamento del processo, con la garanzia del diritto di difesa, che si esplica anche nella necessità di dare uno strumento di controllo avverso un provvedimento che va ad incidere sullo svolgimento del procedimento.

Infine, la valorizzazione del principio della ragionevole durata, facendo leva sull'espressa introduzione dello stesso all'interno dell'art. 111 Cost., non esclude la convivenza con altri valori costituzionali: un processo giusto evita sprechi procedurali, ma garantisce tutti i passaggi necessari per avere la cognizione adeguata alla complessità della vicenda sostanziale *sub iudice*, considerata nel suo insieme.

¹⁵ Liebman, *Sulla sospensione propria ed «impropria» del processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1958, 153. Più in generale, sull'efficacia della sentenza si veda: Id., *Efficacia ed autorità della sentenza*, Milano, 1962, ristampa dell'edizione del 1935; Id., voce "Giudicato, 1) Diritto processuale civile", in *Enc. Giur. Treccani*, XV, Roma, 1989, 1 e segg.

¹⁶ Liebman, voce "Giudicato", cit., 2.

¹⁷ Liebman, *Sulla sospensione propria ed «impropria» del processo civile*, cit., 156. Nello stesso senso si veda: Giallongo, *Note in tema di sospensione, pregiudizialità e connessione nel processo di*

cognizione, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1985, 616 e segg.; Giussani, voce "Sospensione del processo", in *Digesto Civ.*, XVIII, Torino, 1998, 605 in particolare 612; Id., *Intorno alla durata della sospensione necessaria*, in *Riv. Trim. Dir. Proc.*, 2013, 1149.

¹⁸ Cass. civ., Sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, cit., nello stesso senso: Cass. civ., 20 novembre 2013, n. 26104; Cass. civ., 24 giugno 2014, n. 14274. Nella sentenza in commento si sottolinea la non decisività di una lettura generalizzante dell'art. 282 c.p.c., senza ulteriori spiegazioni.

La sospensione in caso di impugnazione della sentenza “pregiudicante”

La ricostruzione della sospensione necessaria che si accoglie condiziona anche i caratteri della sospensione facoltativa disciplinata dall'art. 337, 2° comma c.p.c.

Chi¹⁹ accoglie la concezione “tradizionale” della sospensione necessaria, considera il limite posto dall'art. 297 come contenutistico e conclude che lo stato di quiescenza debba protrarsi fino al passaggio in giudicato della pronuncia presupposta. La sospensione facoltativa di cui all'art. 337, 2° comma, si riferirebbe sempre al fenomeno della connessione per pregiudizialità dipendenza tra due rapporti giuridici, entrambi *sub iudice*, ma ad una differente fase della vicenda processuale ovvero al caso in cui la sentenza passata in giudicato sia soggetta ad impugnazione straordinaria²⁰. Insomma, l'art. 337, cpv quando enuncia “l'autorità della sentenza invocata in un diverso processo”, non potrebbe che far riferimento ad un provvedimento già passato in giudicato, perché solo questo potrebbe esplicare la sua forza sopra un altro giudizio e porrebbe un'alternativa al giudice: o rimanere vincolato alla sentenza richiamata oppure sospendere il giudizio in attesa della definizione dell'impugnazione straordinaria²¹.

Coloro²², che confinano la sospensione necessaria al primo grado di giudizio e considerano il limite posto dall'art. 297 temporale, concludono che in caso di impugnazione spetterà al giudice della causa pregiudicata valutare se sospendere il giudizio *ex art.* 337, 2° comma, c.p.c. prendendo in considerazione la fondatezza delle ragioni dell'impugnante; perciò, mentre la sospensione *ex art.* 295 dovrebbe essere sempre disposta nella ricorrenza dei presupposti di legge, la sospensione di cui all'art. 337, 2° comma, lascerebbe ampio margine di discrezionalità al giudice. In queste sue valutazioni il giudice verrebbe aiutato da un istituto di nuova introduzione: il filtro in appello – più in generale farebbe conto sul sistema del filtro preventivo, presente sia in appello che in cassazione.

Se il giudice ritenesse che la sentenza impugnata potesse essere riformata o cassata, egli avrebbe senz'altro

il potere di decidere sulla causa pregiudicata in difformità alla sentenza sul rapporto presupposto.

Qualora il giudice decidesse di non sospendere il processo sulla causa dipendente, si pronunciasse nel merito e poi la sentenza sulla questione pregiudicante fosse riformata o cassata, oppure il giudice avesse deciso in difformità alla sentenza sulla questione pregiudiziale e l'impugnazione fosse respinta, si porrebbe il problema del contrasto tra le due pronunce.

La Cassazione ha ipotizzato che si applichi l'art. 336, 2° comma, c.p.c., non solo ai provvedimenti emessi nello stesso processo, ma anche in caso di due sentenze formatesi in due processi differenti su rapporti legati da un nesso di pregiudizialità tecnica.

In verità, già nel 1975 la Cassazione²³ aveva affermato che l'art. 336, cpv menzionando senza distinzione alcuna, gli atti e i provvedimenti dipendenti dalla sentenza cassata o riformata non esigesse l'unicità del processo; piuttosto, la dipendenza sarebbe un rapporto logico che potrebbe sussistere tra la sentenza pronunciata in un processo e un atto o un provvedimento (istruttorio o decisorio) pronunciato in un altro processo. Perciò, potrebbe accadere che anche una sentenza passata in giudicato venga travolta a seguito della pronuncia avvenuta in appello o cassazione.

Cerino Canova, a commento di questa pronuncia, notava che così ragionando, si supposeva che la regola dell'intangibilità del giudicato potesse subire un'eccezione per effetto di una norma generica, senza curarsi del rispetto del “normale canone ermeneutico di tipicità dell'eccezione ad una regola”. Vero è che l'ordinamento fornisce tutti gli strumenti per prevenire ed evitare il conflitto fra giudicati, ma nel caso in cui il giudicato sulla causa dipendente si fosse formato prima di quello sulla causa pregiudicante, non sarebbe lecito compiere di esso la valutazione *ex post*, dando al giudicato formatosi dopo un effetto giuridicamente retroattivo. Quindi, il contenuto della sentenza dipendente sarebbe legittimo ed intangibile a prescindere dalla sua conformità al giudicato pregiudicante²⁴; solo quando il giudicato pregiudicante si compisse prima

¹⁹ Così: Cipriani, *Le sospensioni*, cit., 249 e segg.; Attardi, *Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo*, cit., 417 e segg. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile di cognizione*, cit., 291 e segg.; Id., *La sospensione del processo civile per pregiudizialità*, cit., 654 e segg.; Consolo, *Nuovi ed indesiderabili esercizi*, cit., 1144; Zuffi, *Le Sezioni Unite ammettono*, cit., 1327 e segg.; Menchini, *Le Sezioni Unite*, cit., 693 e segg. Nella giurisprudenza di cassazione tra le più recenti sentenze v.: Cass. civ., 7 settembre 2012, n. 15053, in *Giust. Civ. Mass.*, 2012, 9, 1100; Cass. civ., 24 settembre 2013, n. 21794, *ivi*, 2013; Cass. civ., 16 marzo 2016, n. 5229, *ivi*, 2016; Cass. civ., 15 maggio 2019, n. 12999, *ivi*, 2019; Cass. civ., 25 agosto 2020, n. 17623, *ivi*, 2020.

²⁰ Trisorio Liuzzi, *op. ult.* cit., ritiene che ci sia una ragione storica a giustificare questa interpretazione dell'art. 337, 2° comma: esso non farebbe che riprodurre i precedenti artt. 504 e 515 c.p.c. del 1865, i quali prevedevano la sospensione discrezionale, quando nel corso del processo veniva invocata l'autorità di una sentenza impugnata per revocazione o per opposizione di terzo, ovvero due impugnazioni straordinarie. Nel passaggio al nuovo codice queste due norme sarebbero state fuse in un'unica disposizione, l'art. 337, comma. Menchini, *op. cit.*, prova a riconoscere alla sospensione

necessaria anche un ulteriore spazio di applicazione: a suo parere potrebbe operare anche in presenza di figure di pregiudizialità “ordinaria”, quando non possa essere disposta la sospensione necessaria. In tali casi il giudice conoscerebbe della questione *incidenter tantum*, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare se in un altro giudizio si sia pronunciato sulla questione pregiudiziale, perché a tale pronuncia il primo giudice si dovrebbe attenere. Se, poi, quest'ultimo provvedimento dovesse essere impugnato, al giudice della causa pregiudicata, ai sensi dell'art. 337, cpv., rimarrebbero due alternative: decidere in base all'autorità di tale sentenza ovvero sospendere la causa. Su questo ulteriore ampliamento del campo di applicazione della sospensione discrezionale v., oltre alla dottrina citata in nota 19: Attardi, *Ancora sulla portata dell'art. 337, capov.*, c.p.c., in *Giur. It.*, 1986, I, 1, 1237 e segg.

²¹ Trisorio Liuzzi, *op. ult. cit.*

²² Così già Cass. civ., 19 giugno 2012, n. 10027, cit.

²³ Cass. civ., 24 febbraio 1975, n. 678, in *Riv. Dir. Proc.*, 1975, 465, con nota di Cerino Canova, *L'effetto espansivo della cassazione o della riforma sulle pronunce in altri processi (art. 336, cpv. c.p.c.)*.

²⁴ Cerino Canova, *L'effetto espansivo*, cit., 472 e segg.

della decisione sulla causa dipendente, il giudice di quest'ultima sarebbe tenuto ad adeguarvisi.

Né sarebbe ipotizzabile l'applicazione dell'art. 336, cpv., nel momento in cui le due pronunce non fossero ancora passate in giudicato, perché, secondo l'autore, la sentenza non definitiva non potrebbe avere alcuna efficacia al di fuori del procedimento in cui è stata emessa: ciò sarebbe desumibile dagli artt. 295 e 297 c.p.c. oltre che dall'art. 2909 c.c., che consentirebbero solo alla sentenza passata in giudicato un'efficacia *ultra litem*²⁵.

In conclusione, secondo l'autore, l'art. 336, cpv. sarebbe applicabile solo ai provvedimenti ed agli atti dipendenti del processo in corso.

L'affermazione sopra riportata ha almeno un'eccezione.

Entrambe le pronunce a Sezioni unite fino ad ora prese in considerazione, richiamano come precedente sul punto un'altra sentenza resa a Sezioni unite²⁶. La pronuncia citata, però, contempla un'ipotesi diversa, ovvero il caso in cui un creditore abbia agito prima per ottenere una condanna generica ed in un secondo momento, per avere la quantificazione del credito che gli è stato riconosciuto. La Cassazione esclude che in questo caso possa essere disposta la sospensione *ex art. 295* in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica, perché si tratterebbe di pregiudizialità logica, non tecnica.

Per cui, se la sentenza pregiudicante non sia ancora passata in giudicato, ma non sia stata neppure impugnata, la decisione della causa dipendente si dovrebbe basare su di essa; se nel frattempo la sentenza sull'*an* venisse impugnata, al giudice della causa sul *quantum* spetterebbe il compito di decidere se sospendere la causa *ex art. 337*, 2° comma oppure proseguire. Nel momento in cui il giudice decidesse di proseguire e arrivasse alla pronuncia della sentenza, la Corte ritiene che tale pronuncia debba essere travolta dalla riforma o cassazione parziale della sentenza pregiudicante.

In proposito Cass. civ. n. 14060/2004 richiama delle sentenze²⁷ che applicano l'art. 336, cpv., all'ipotesi in cui sia impugnata la sentenza non definitiva (per la precisione non definitiva-parziale) ed il procedimento vada avanti per la pronuncia della sentenza definitiva. È logico che la seconda pronuncia basi la sua efficacia sulla prima, perché si tratta di parti di un unico rapporto giuridico e che venuta meno la prima non possa

che essere travolta anche la seconda, pur se non più impugnabile, «... dato che il giudicato che si è formato sulla sentenza definitiva è solo apparente, essendo lo stesso necessariamente collegato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che ne costituisce l'antecedente necessario»²⁸. Questo stato di cose non muta neppure se simili pronunce vengono collocate in due processi diversi, perché rimane una vicenda processuale su un unico rapporto giuridico, concetto ben evidente quando parliamo della scissione in due momenti dello stesso diritto di credito.

Accettando l'esposta conclusione, si può limitare il fenomeno della sospensione necessaria alla pregiudizialità tecnica: infatti, per evitare il contrasto tra giudicati in caso di pregiudizialità logica, vi è il meccanismo previsto dall'art. 336, cpv.²⁹.

Di conseguenza, la sospensione necessaria del processo sulla causa pregiudicata, deve durare fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, per garantire l'armonia tra giudicati. Si può limitare la sospensione necessaria al termine del giudizio di primo grado solo rinunciando consapevolmente a tale valore.

Ulteriore corollario di questo postulato è che la sospensione discrezionale o facoltativa di cui all'art. 337 cpv. riguarda: i casi in cui una sentenza pregiudicante passata in giudicato sia sottoposta ad impugnazione straordinaria; i casi in cui non si applica la sospensione necessaria, quali quelli di pregiudizialità logica, quando vi sia una sentenza pronunciata da altro giudice sul rapporto fondamentale o presupposto e sia stata impugnata, mentre è ancora in corso il giudizio su di un diritto dipendente.

Conclusioni

Per le ragioni che si sono espone, i risultati, alla quale l'elaborazione giurisprudenziale è pervenuta, non possono essere accolti *in toto*; in caso contrario si stravolgerebbe l'essenza dell'istituto, senza trovare un effettivo giovamento, neanche in termini di risparmio dell'attività processuale.

Sicuramente è da accogliere l'estensione dell'impugnazione all'ordinanza che rigetta l'istanza di fissazione dell'udienza, perché è un doveroso rafforzamento del diritto di difesa della parte pregiudicata dalla so-

²⁵ Sul punto si veda anche Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, Milano, II, 2, 27.

²⁶ Cass. civ., Sez. un., 26 luglio 2004, n. 14060, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, I, 1168.

²⁷ Cass. civ., 24 febbraio 1990, n. 1409, in *Giust. Civ. Mass.*, 1990, 2; Cass. civ., 9 giugno 1990, n. 5633, *ibid.* Con specifico riferimento alla sentenza non definitiva di condanna generica si veda: Cass. civ., 25 gennaio, n. 451., *ibid.*, 1; Cass. civ., 29 aprile 1997, n. 3724, *ivi*, 1997, 658.

²⁸ Cass. civ., Sez. un., 26 luglio 2004, n. 14060, cit.

²⁹ D'Alessandro, *Riflessioni sull'art. 336, 2 comma c.p.c. (a margine di un recente disegno di legge delega per la riforma del processo)*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2016, 77 e segg., applica il meccanismo di cui all'art. 336, cpv. tanto ai casi di pregiudizialità logica che tecnica, partendo dall'impostazione giurisprudenziale che

vuole la sospensione necessaria obbligatoria solo fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. L'autrice escogita uno stratagemma per porre rimedio all'eventuale inconveniente della riforma della sentenza pregiudicante, con conseguente caducazione della sentenza dipendente, seguita poi dalla nuova riforma della prima pronuncia. L'autrice ipotizza che l'eventuale reviviscenza dell'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado riformata, a seguito della cassazione della sentenza d'appello, possa comportare il ritorno in vita del provvedimento dipendente, su quell'accertamento basato. Alla fine l'autrice pone qualche dubbio che l'applicazione dell'art. 336, cpv. alle ipotesi di pregiudizialità tecnica, con tutto l'andirivieni che comporterebbe, sia veramente utile, piuttosto che protrarre la sospensione necessaria fino al passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante.

sospensione. Qualche dubbio di legittimità costituzionale suscita, invece, la mancanza dell'analogo mezzo di impugnazione per l'ordinanza che nega la sospensione e quella che dispone la prosecuzione del processo, se si pensa che i provvedimenti sulla competenza sono impugnabili sia positivi, sia negativi. Inoltre, estendendo analogicamente l'impugnazione dei provvedimenti sulla competenza del giudice di pace ai provvedimenti sulla sospensione necessaria, si avrebbero davanti a questo giudice una loro possibilità di impugnazione a tutto tondo, con un'evidente disparità di trattamento rispetto a quanto accade davanti al giudice togato.

Invece, non può essere accolta la costruzione che vuole la sospensione necessaria come limitata alla prima fase del giudizio, quindi, la sospensione come discrezionale nelle fasi di impugnazione, con l'eventuale

clausola di salvaguardia dell'art. 336 cpv., nel caso in cui si verifichi il conflitto fra giudicati o provvedimenti non ancora definitivi. Il presunto vantaggio in termini di durata del processo non controbilancerebbe il rischio alla quale si andrebbe incontro se il provvedimento pregiudicante venisse impugnato ed il giudice della causa dipendente sbagliasse la prognosi sull'esito dell'impugnazione. In applicazione dell'art. 336 cpv. si potrebbe avere la caducazione della sentenza pregiudicata non conforme all'esito del giudizio pregiudicante d'appello, ma che fare in caso di successiva cassazione del provvedimento presupposto? Difficile trovare una soluzione convincente e che non comporti un inutile spreco di attività processuale³⁰: anche se vi fosse ancora il termine per impugnare il provvedimento dipendente, come si potrebbe riformare o cassare un provvedimento morto?

In attesa del giudicato: la pregiudizialità tecnica e la sospensione del processo

Marcello Gaboardi*

La sentenza qui commentata si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza delle sezioni unite secondo cui, in assenza di esplicite disposizioni di legge che impongano la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la causa pregiudiziale, l'ambito di applicazione della sospensione necessaria viene compresso dal canone costituzionale della ragionevole durata entro i limiti della pendenza della causa pregiudiziale in primo grado, soccorrendo l'istituto della sospensione facoltativa e dell'effetto espansivo esterno nel caso di pronuncia e di impugnazione della sentenza sulla causa pregiudiziale in funzione preventiva del contrasto di giudicati.

Premessa

Cogliendo l'occasione offerta dalla questione di massima di particolare importanza concernente il controverso ambito di applicazione dell'art. 295 c.p.c. in rapporto all'art. 337, 2° comma, c.p.c., la sentenza in commento ha corretto talune resistenze giurisprudenziali al precedente costituito da Cass. civ., Sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027¹, a cui le sezioni unite hanno inteso dare, dunque, conferma e sviluppo.

La sollecitazione di un nuovo approfondimento ermeneutico dell'art. 295 c.p.c. è scaturita, in particolare, dall'ordinanza interlocutoria con cui la c.d. sezione filtro della Corte ha lamentato alcune incertezze interpretative causate dalla mancata presa di posizione dell'*arrêt* del 2012 sull'"endiadi composta dagli artt. 295 e 297 c.p.c."² e sull'impiego del riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia pregiudiziale come mero criterio temporale per la riassunzione del processo sospeso e non, invece, come criterio contenutistico per la definizione dell'ambito di applicazione della sospensione necessaria in rappor-

to a quella facoltativa dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. Un impiego, quest'ultimo, che è stato invece promosso, a sostegno di una lettura rigorosa e restrittiva dell'ambito di applicazione della sospensione necessaria, da una parte della successiva giurisprudenza, sollecitata soprattutto da alcune severe letture dottrinali del rapporto intercorrente tra i due tipi di sospensione.

La vicenda da cui è scaturita la decisione in commento è rivelatrice, del resto, dell'importanza di tali questioni. Essa concerneva, infatti, il rapporto di pregiudizialità tra un giudizio di opposizione all'intimazione di sfratto per morosità e un giudizio, pendente dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, concernente la condanna al pagamento delle pretese risarcitorie avanzate dai proprietari dell'immobile locato (opposti nel giudizio dipendente) per i danni subiti da un cedimento del lastrico solare sovrastante l'immobile ed imputabili, secondo parte attrice, al proprietario del lastrico solare. Il giudice dell'opposizione disponeva, dunque, la sospensione necessaria del processo in attesa della definizione di quello pregiudiziale riguar-

³⁰ V. D'Alessandro, *op. ult. cit.*

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

¹ In *Giur. It.*, 2012, 2601 e segg., con nota di E. D'Alessandro, *Le sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra artt. 295 e 337 c.p.c.: much ado about nothing?* La sentenza del 2012 ha ricevuto molta attenzione in dottrina: v., in particolare, A. Proto Pisani, *Ancora sulla sospensione c.d. necessaria dei processi civili per pregiudizialità*, in *Foro It.*, 2014, I, 950 e segg.; G. Trisorio Liuzzi, *Le*

sezioni unite e la sospensione del processo civile per pregiudizialità, *ivi*, 2014, I, 946 e segg.; S. Menchini, *Le sezioni unite sui rapporti tra gli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c.: una decisione che non convince*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2013, 683 e segg.; B. Zuffi, *Le sezioni unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata*, in *Corriere Giur.*, 2012, 1322 e segg.

² Così la sentenza in commento.

dante la domanda risarcitoria; successivamente all'impugnazione della sentenza sulla causa pregiudiziale, il giudice della causa di opposizione rigettava per due volte l'istanza di riassunzione del processo sospeso: in entrambi i casi, in ossequio all'orientamento interpretativo tradizionale, sulla scorta della mancata formazione del giudicato sulla causa pregiudiziale nei confronti di tutte le parti del giudizio.

Sospensione necessaria e regolamento di competenza

La vivacità del confronto giurisprudenziale, la varietà delle voci dottrinali e la sensibilità per le ricadute della sospensione necessaria sulla ragionevole durata del processo hanno convinto le sezioni unite a raccogliere appieno, in chiave nomofilattica, l'invito proveniente dalla sezione rimettente. L'intervento della Suprema Corte è stato infatti assicurato, sulla scorta dell'art. 363, 3° comma, c.p.c., nonostante l'accertata inammissibilità del ricorso *ex art. 42 c.p.c.*, promosso dalla ricorrente contro il provvedimento di rigetto della *seconda* istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio *ex art. 297 c.p.c.* (conseguente ad un primo – incontestato – provvedimento di rigetto della precedente analoga istanza di riassunzione avanzata dalla ricorrente).

Ed è questa, a ben vedere, una prima significativa conclusione della pronuncia in commento, su cui conviene brevemente soffermarsi. Secondo la Suprema Corte, il carattere impugnatorio del regolamento (necessario) di competenza (anche) avverso i provvedimenti sulla sospensione necessaria – ivi compreso il rigetto dell'istanza di fissazione dell'udienza *ex art. 297 c.p.c.* – comporta che il decorso del termine perentorio per la sua proposizione (art. 47, 2° comma, c.p.c.) preclude l'esercizio del potere di impugnazione, di talché l'omesso ricorso avverso il primo provvedimento di diniego della fissazione dell'udienza consumerebbe il potere di impiegare tale mezzo avverso il secondo analogo provvedimento.

L'argomentazione delle sezioni unite si svolge, dunque, sulla base di un duplice assunto. Da un lato, l'affermazione che, nonostante la specialità dell'art. 42 c.p.c. in rapporto ai “provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295”, il regolamento di competenza troverebbe applicazione anche contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di riassunzione del processo sospeso *ex art. 297 c.p.c.* Dall'altro lato, il riconoscimento che il potere di proporre il regolamento di competenza viene a consumarsi a seguito della sua omessa proposizione anche in rapporto ad un provvedimento che, al pari del rigetto dell'istanza di riassunzione, sia suscettibile di essere reiterato nel tempo. Non è questa la sede per esaminare dettagliatamente questi principi; è però op-

portuno osservare che il primo assunto, ricollegandosi, sulla scorta dell'ordinanza interlocutoria, alla conclusione cui è pervenuta la stessa sezione filtro in un'altra pronuncia³, non disattende, come osservato dalla Corte, la specialità dell'art. 42 c.p.c. Ed infatti, l'impugnazione del provvedimento che abbia respinto l'istanza di riassunzione del processo sospeso è connotata, al pari dell'impugnazione del provvedimento dispositivo della sospensione, da un medesimo vincolo di necessità – in questo caso: della tempestiva riassunzione del processo – “al fine di reagire contro un'abnorme quiescenza (...) del processo, non più giustificata dall'esigenza di un accertamento pregiudiziale e che si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo”⁴.

Il secondo assunto, invece, suscita qualche perplessità, posto che, se è vero che l'omessa proposizione del regolamento di competenza avverso un primo provvedimento di rigetto dell'istanza di riassunzione ne preclude la riproposizione, è altrettanto vero, se non erro, che ciò deve valere per la riproposizione (tardiva) del regolamento avverso lo stesso provvedimento; non sembra invece giustificato, malgrado la riproponibilità dell'istanza di riassunzione, che l'omessa proposizione del regolamento (avverso un primo provvedimento di diniego) ne precluda la proposizione avverso autonomi e distinti provvedimenti di rigetto di un'analogo (ma diversa) istanza di riassunzione. E ciò sembra particolarmente vero nel momento in cui le ragioni addotte a fondamento della seconda istanza riassuntiva siano diverse, come accaduto nel caso oggetto della decisione commentata, da quelle che giustificavano il precedente provvedimento. Non c'è, infatti, a mio parere, elusione del termine perentorio dell'art. 47 c.p.c. nell'omettere di impugnare il primo provvedimento di rigetto dell'istanza di riassunzione (o nel proporre, in luogo del regolamento avverso l'ordinanza sospensiva, un'istanza di revoca di tale provvedimento)⁵; il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento, ma se a quello non impugnato (o a quello di cui ne è chiesta impropriamente la revoca) ne segue, per rinnovazione dell'istanza su ragioni ulteriori, un altro analogo, dev'essere assicurata la possibilità di proporre regolamento avverso tale ulteriore provvedimento al fine di consentire la piena esplicazione del potere impugnatorio da parte del soggetto soccombente.

Il rapporto tra gli artt. 295 e 337 c.p.c.: l'influenza di Cass. civ., Sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027

Venendo ora al merito della decisione in commento, sembra lecito rilevare anzitutto come essa finisca per costituire, sulla scorta delle osservazioni svolte nell'ordinanza interlocutoria, una sorta di confronto, a dieci anni di distanza, con il ricordato precedente che le

³ Il riferimento è a Cass. civ., ord., 13 dicembre 2013, n. 27958.

⁴ Così Cass. civ. n. 27958/2013 cit.

⁵ Per l'applicazione del principio di Cass. civ. n. 27958/2013

cit. a questa diversa fattispecie v., in particolare, Cass. civ., ord., 7 maggio 2004, n. 8748; Cass. civ., ord., 19 luglio 2013, n. 17747 e Cass. civ., ord., 25 agosto 2015, n. 17129.

stesse sezioni unite avevano pronunciato nel 2012 sulla medesima questione del rapporto tra sospensione necessaria e sospensione facoltativa. Ed un tale confronto poteva ritenersi, per certi versi, addirittura inevitabile se si considera l'ampio interesse, molto spesso critico, che, come detto, la giurisprudenza successiva e la stessa dottrina hanno manifestato proprio nei confronti dell'arresto del 2012. La tendenza giurisprudenziale ad allontanarsi dal coordinamento tra i due tipi di sospensione suggerito dal precedente delle sezioni unite e il conseguente disorientamento interpretativo sul punto, a cui allude anche l'ordinanza interlocutoria, hanno reso infatti imprescindibile un confronto proprio con l'impostazione accolta in quel criticato pronunciamento.

E conviene anche qui allora prendere le mosse da quell'impostazione, per mettere in evidenza gli argomenti che la sentenza in commento pone convintamente a fondamento della propria affermazione di principio.

Il precedente delle sezioni unite del 2012 stabilisce, in ossequio ad un'imprescindibile esigenza deflattiva del processo, imposta dal canone costituzionale della ragionevole durata, che la sospensione del processo si rende necessaria nella misura in cui la causa pregiudiziale sia ancora pendente in primo grado e sia preclusa ogni possibilità di *simultaneus processus* ex artt. 34, 40 o 274 c.p.c., in quanto la persistente incertezza sull'esito di tale giudizio deve precludere al giudice della causa dipendente la possibilità di pronunciarsi sulla *res deducta* ignorando, appunto, il contenuto della statuizione pregiudicante. La pronuncia di una decisione sulla causa pregiudicata in tale evenienza comporterebbe, infatti, quel rischio di conflitto concreto di giudicati che l'art. 295 c.p.c., secondo un condiviso indirizzo interpretativo, è destinato a prevenire in ossequio all'originaria impostazione del codice. Ma, secondo il principio delineato dal precedente del 2012 sulla scorta, invero, di un'ordinanza delle stesse sezioni unite del 2004⁶, una tale esigenza preventiva finisce per attenuarsi sensibilmente quando la causa pregiudiziale viene ad essere definita in primo grado, raggiungendo un primo stabile risultato che, nonostante la sua provvisorietà dovuta alla perdurante possibilità di essere impugnato, esplica una "efficacia di accertamento al di fuori del processo" che – come rilevato dalla stessa giurisprudenza delle sezioni unite – "costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale"⁷.

Ed è qui che la sospensione necessaria viene, per così dire, a congiungersi, nella prospettiva giurisprudenziale, con quella facoltativa dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., atteso che "l'autorità (...) invocata in un diverso processo", a cui notoriamente rimanda quest'ultima disposizione, viene identificata, non senza rilevanti obiezioni⁸, nell'efficacia dichiarativa (e, dunque, attuativa della legge nel caso concreto) che contraddistingue il provvedimento giurisdizionale impugnato prima del suo passaggio in giudicato. La definizione in primo grado della causa pregiudiziale riduce, infatti, l'esigenza di prevenire il rischio di decisioni contrastanti, considerato che, nonostante la prosecuzione del processo in un grado impugnatorio (e la possibilità che la decisione di primo grado venga, dunque, riformata o annullata), l'eventualità di un tale rischio appare significativamente attenuata. E a ciò contribuisce non solo la possibilità che il giudice della causa pregiudicata si adegui spontaneamente all'autorità del *dictum* provvisorio sulla causa pregiudiziale invocata da una delle parti, ma anche – per quanto qui rileva – l'attribuzione al giudice della causa pregiudicata del potere di sospendere in via facoltativa il giudizio dinanzi a sé pendente. D'altra parte, se una tale sospensione non venga richiesta o, se richiesta, venga negata dal giudice sulla base di una prognosi specifica – rivelatasi poi errata – sulla sorte del giudizio impugnatorio, la possibile contraddizione tra l'esito di tale giudizio e la decisione della causa dipendente è nondimeno scongiurata dall'applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, 2° comma, c.p.c., che assicura l'adeguamento della decisione pregiudicata alla sopravvenuta riforma o al sopravvenuto annullamento della decisione pregiudiziale.

Secondo l'*arrêt* del 2012, la definizione dei rapporti tra sospensione ex art. 295 c.p.c. e sospensione ex art. 337, 2° comma, c.p.c. si basa, dunque, su una lettura evidentemente restrittiva della sospensione necessaria, la cui applicazione dev'essere senz'altro negata non appena la causa pregiudiziale abbia trovato una sua, seppur provvisoria, definizione e la probabilità di generare giudicati contrastanti si sia fortemente ridotta, divenendo un rischio ragionevolmente accettabile e, dunque, gestibile mediante la sospensione facoltativa e l'effetto espansivo esterno. Il valore processuale della sollecita definizione dei giudizi, sotteso al precetto costituzionale della ragionevole durata, si impone sul valore dell'armonia delle decisioni allorquando il per-

⁶ Il riferimento, espressamente richiamato anche nella sentenza in commento, è a Cass. civ., Sez. un., ord., 26 luglio 2004, n. 14060, in *Giust. Civ.*, 2005, I, 1168 e segg.

⁷ Così Cass. civ. n. 14060/2004 cit.

⁸ Sul concetto di autorità della sentenza impugnata di cui all'art. 337, 2° comma, c.p.c. si assiste da tempo ad un profondo contrasto interpretativo che contrappone quanti, sulla scorta dell'intrinseca imperatività della sentenza indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, riconoscono tale immediata efficacia di accertamento anche alla sentenza impugnata con mezzo ordinario di impugnazione e non ancora passata in giudicato (E.T. Liebman, *Sentenza e cosa giudicata: recenti polemiche*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1980, 7 e segg.; S. Satta, *Commentario al codice di procedura*

civile, II, 2, Milano, 1959, 94 e segg.; A. Proto Pisani, *Opposizione di terzo ordinaria*, Napoli, 1965, 62-63; più recentemente A. Giussani, voce "Sospensione del processo", in *Digesto Civ.*, XVIII, Torino, 2000, 603 e segg.) a coloro che, invece, riconducono l'autorità della sentenza impugnata alla sola sentenza passata in giudicato ed impugnata con opposizione di terzo o revocazione straordinaria (v., per tutti, A. Cerino Canova, *L'effetto espansivo della cassazione o della riforma sulle pronunce di altri processi*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1975, 465 e segg.; A. Attardi, *Ancora sulla portata dell'art. 337 cpv c.p.c.*, in *Giur. It.*, 1986, 1237 e segg.; G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo di cognizione*, Bari, 1987, 285 e segg.).

seguimento di quest'ultimo obiettivo richiede l'applicazione di uno strumento che, pur essendo sostanzialmente surrogabile nei suoi effetti di prevenzione del contrasto di giudicati dagli artt. 336, 2° comma e 337, 2° comma, c.p.c., finisce per produrre gravi inconvenienti in termini di arresto del processo dipendente per un tempo indeterminato fino al conseguimento del giudicato sulla causa pregiudiziale.

Nella prospettiva giurisprudenziale, la sospensione necessaria del processo diviene, quindi, un costo accettabile (per le parti del singolo procedimento sospeso e per l'ordinamento nel suo complesso) nella misura in cui non vi sia stato ancora un accertamento giudiziario della vicenda sostanziale oggetto della causa pregiudiziale: la definizione in primo grado della causa pregiudicante comporta, infatti, un rilevante cambiamento nell'assetto complessivo della vicenda processuale composta dal procedimento pregiudiziale e da quello dipendente. Com'è stato rilevato dal precedente del 2012, la pronuncia di primo grado sulla causa pregiudicante modifica la condizione del giudice chiamato a decidere la lite pregiudicata e, parimenti, la posizione delle parti coinvolte in entrambi i giudizi; e ciò, non solo in ragione dell'autorità che, come detto, è propria dell'atto giurisdizionale in quanto atto di accertamento di un diritto soggettivo, ma anche in forza del riconoscimento della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado sancito dall'art. 282 c.p.c.⁹ Dopo la pronuncia di primo grado, infatti, il rapporto sostanzialmente paritario intercorrente tra le parti in lite subisce lo squilibrio imposto dall'accertamento giudiziario e, in particolare, dalla sua immediata esecutività a carico della parte soccombente; parimenti, il giudice della causa pregiudicata, nei cui confronti sia stata invocata l'autorità della decisione pregiudiziale impugnata, può sindacarne il risultato (*rectius* la sua incidenza sulla decisione della causa pregiudicata) sospendendo il procedimento dinanzi a sé pendente se ritiene di rifiutare l'autorità della sentenza invocata da una delle parti o tollerandone la prosecuzione se ritiene, invece, di dividerne l'autorità (vieppiù se la sua efficacia provvisoriamente esecutiva è *medio tempore* sospesa ex art. 283 c.p.c.) e di conformarsi nella decisione della lite dipendente.

Ecco, allora, venirsi a delineare la conclusione sostenuta dal precedente del 2012 e condivisa, seppur con alcune resistenze (soprattutto in punto di non decisività di una lettura generalizzante dell'art. 282 c.p.c. *in parte qua*)¹⁰, dalla decisione in commento, che l'ha posta, come detto, a fondamento di quegli

ulteriori sviluppi argomentativi su cui ci si soffermerà tra poco. Si è stabilito, in particolare, che la qualificazione della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e della sospensione facoltativa ex art. 337, 2° comma, c.p.c. alla stregua di strumenti complementari, azionabili l'uno *prima* e l'altro *dopo* la definizione in primo grado della causa pregiudiziale, deve condurre a ritenere che il riferimento – contenuto nell'art. 297, 1° comma, c.p.c. – al passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante non identifichi il *dies ad quem* del provvedimento di sospensione necessaria, ma soltanto il *dies a quo* del termine trimestrale per formulare l'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione (e la conseguente prevenzione dell'estinzione ex art. 307, 3° comma, c.p.c.) del processo sospeso sulla causa pregiudicata.

Pregiudizialità tecnica e prevenzione dei giudicati contrastanti

Alla base di una tale conclusione, che non poche critiche ha ricevuto in dottrina e non pochi dissensi ha generato nella giurisprudenza, si può rinvenire dunque un vero e proprio riequilibrio nell'assetto degli interessi tutelati mediante la sospensione necessaria. I giudici di legittimità, facendo propria l'impostazione del 2012, ribadiscono infatti che il primato costituzionale della ragionevole durata del processo impone di riquilibrare in senso assai più pragmatico l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. Tranne i casi in cui sia la legge ad imporre espressamente al giudice della causa dipendente di attendere la definizione con efficacia di giudicato della lite pregiudiziale, la sospensione del processo pregiudicato si rivela necessaria fintanto che non sussiste una ragione sufficiente a giustificare lo svolgimento di un giudizio autonomo sulla causa dipendente e a sopportare così un minor rischio di decisioni contrastanti; ed una tale ragione si ravvisa, secondo le sezioni unite, in quella tendenziale stabilizzazione della decisione di primo grado che consegue, prim'ancora che ad una interpretazione generalizzata dell'art. 282 c.p.c., alla constatazione degli esegui margini entro cui è consentito introdurre *nova* in appello e ottenere, quindi, per tale via, la riforma della sentenza di primo grado, acquisendo anzi il *dictum* di primo grado una vera e propria *presunzione di conformità al diritto* che sarebbe idonea a giustificare – in funzione di una sollecita chiusura del processo – la subordinazione del giudice della causa pregiudicata all'autorità della precedente decisione sulla lite pregiudiziale.

⁹ Ed è significativo notare che è un riconoscimento, quest'ultimo, che è stato introdotto da quella stessa novella legislativa che, nel 1990, ha ridotto l'ambito di applicazione dell'art. 295 c.p.c. (con riguardo alla pregiudizialità penale) e ha consentito la proposizione del regolamento di competenza avverso i provvedimenti applicativi della sospensione (necessaria) del processo.

¹⁰ Le sezioni unite sembrano opporre qualche resistenza argomentativa all'incidenza decisiva dell'art. 282 c.p.c. *in parte qua*, che è invece posta a fondamento della propria decisione da Cass. civ. n. 10027/2012 cit. Il richiamo ad una lettura generalizzante

dell'art. 282 c.p.c. sembra alludere, in particolare, alla tendenza dottrinale incline a ricondurre all'area della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado non solo la pronuncia condannatoria, portatrice di un'efficacia immediatamente esecutiva, ma anche (almeno) la pronuncia costitutiva. Sul punto v., in particolare, G. Impagnatiello, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, I, Milano, 2010, *passim* (ove ampi riferimenti). Maggiori resistenze permangono, invece, con riguardo ad un'anticipazione degli effetti dichiarativi della sentenza di mero accertamento.

Ma il pragmatismo di questa soluzione giurisprudenziale appare ancora più evidente se si considera che, nella decisione in commento, la Suprema Corte finisce per giustificare il venir meno della necessità di sospendere la causa dipendente (sussistendone solo la facoltà *ex art. 337, 2° comma, c.p.c.*) a seguito della decisione di primo grado sulla lite pregiudiziale in nome della *valorizzazione legislativa del giudizio prognostico da parte del giudice*; una valorizzazione, quest'ultima, che è emersa, in particolare, recentemente con l'attribuzione al giudice dell'appello del potere di valutare, sulla scorta di un giudizio di ragionevole probabilità, l'inammissibilità (o, meglio, l'infondatezza) dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado *ex art. 348-bis c.p.c.*

Presumendo che la decisione di primo grado acquista una maggiore forza persuasiva e adeguatrice nei confronti del giudice della causa pregiudicata e riconoscendo, inoltre, a tale giudice un più ampio margine di discrezionalità nel ponderare le *chances* di successo dell'impugnazione avverso la sentenza sulla causa pregiudiziale, si finisce giocoforza per ridurre la sospensione per pregiudizialità ad uno strumento che *solo in via residuale* può ritenersi governato da una obbligatorietà necessaria, mentre generalmente opera come risultato di una valutazione concreta e discrezionale del giudice dinanzi al quale l'autorità della decisione sulla causa pregiudiziale (pendente in un grado impugnatorio) sia stata invocata. E la valutazione del giudice – come osservano sempre le sezioni unite nella sentenza in commento – si rivela a sua volta dipendente da una pregressa valutazione della parte sulla opportunità della permanenza del processo sospeso, ogni qualvolta la sospensione necessaria sia stata effettivamente disposta dal giudice allorché non fosse stata ancora pronunciata la sentenza di primo grado sulla lite pregiudiziale. Se, infatti, la formazione del giudicato su tale controversia costituisce non già il termine di durata della sospensione *ex art. 295 c.p.c.*, ma, come detto, il *dies a quo* del termine trimestrale per richiedere la prosecuzione del processo sospeso, la definizione in primo grado della causa pregiudicante va ritenuta una conclusione sufficiente a legittimare la parte interessata a richiedere (e a convincere il giudice a disporre) la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., resta salva la possibilità di sospendere nuovamente il processo sulla scorta di una congrua motivazione circa la ragionevole probabilità che l'impugnazione della sentenza di primo grado sarà accolta, mentre il meccanismo dell'effetto espansivo esterno consente di rimediare *ex post* all'eventuale sopravvenuto contrasto di decisioni nel caso in cui, rifiutata l'autorità della sentenza (impugnata) sulla causa pregiudiziale, il giudice non abbia sospeso il processo dipendente pronunciandosi autonomamente sulla lite pregiudicata.

Ne consegue che, secondo le sezioni unite, il precepto della ragionevole durata del processo e la conseguente interpretazione costituzionalmente orientata

delle norme processuali civili impongono, per così dire, un allentamento della rigidità con cui viene tradizionalmente intesa la funzione della sospensione per pregiudizialità. L'obiettivo di assicurare l'armonia delle decisioni, senza essere del tutto negletto, non si rivela più imprescindibile in un sistema processuale in cui prevale – a torto o a ragione – un'esigenza di adattamento degli istituti che maggiormente ostacolano la sollecita definizione del giudizio, ma è costretto ad adeguarsi, con una sorta di applicazione a geometria variabile, alle esigenze di celerità ed efficienza dell'amministrazione della giustizia nella specificità del caso concreto. Ricorrendo un caso di pregiudizialità tecnica tra cause civili pendenti in autonomi procedimenti (non riunibili in *simultaneus processus*), la necessità della sospensione del processo dipendente e, dunque, della salvaguardia dell'interesse alla prevenzione di decisioni contrastanti non può più permanere, secondo la lettura giurisprudenziale offerta dalle sezioni unite, fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudiziale. I giudici di legittimità sembrano suggerire, infatti, che la realtà concreta del processo non può più oggettivamente permettersi un simile risultato ermeneutico. E giustificano una tale conclusione, come detto, alla stregua della nuova impostazione del sistema processuale civile ispirata dal canone della durata ragionevole: ma non è solo un rinnovato giudizio di bilanciamento – tra l'esigenza di sollecita definizione dei giudizi e quella di prevenzione dei giudicati contrastanti – che spiega questa compressione dell'ambito applicativo della sospensione necessaria. Vi è anche qualcos'altro, assai più innovativo a parere di chi scrive, che finisce per risultare decisivo nella giustificazione del nuovo statuto giurisprudenziale della sospensione per pregiudizialità.

Emerge, infatti, nella sentenza in commento la convinzione che non sia sotteso al fenomeno della pregiudizialità alcun interesse generale di natura pubblicistica, ma soltanto un interesse individuale delle parti, alla cui volontà dev'essere dunque rimessa la gestione del fenomeno sospensivo ogni qualvolta si possa apprezzare una sensibile riduzione del rischio di giudicati contrastanti. La definizione in primo grado della causa pregiudiziale viene, quindi, a costituire il discrimine tra una gestione pubblicistica della pregiudizialità, in cui è possibile soddisfare l'esigenza di armonizzazione delle decisioni senza comprimere eccessivamente il bisogno di una sollecita definizione del giudizio, e una gestione, per così dire, privatistica della pregiudizialità, in cui invece spetta alla parte interessata scegliere, nel caso concreto, se riassumere il processo dipendente dopo la pronuncia della sentenza sulla causa pregiudiziale o attendere la formazione del relativo giudicato.

Ciò che appare innovativo e, fors'anche, destabilizzante in questa conclusione non sembra, in fondo, la compressione dell'istituto della sospensione necessaria, ma, ancora una volta, la *crisi del giudicato*: fatti salvi i casi in cui, per effetto di una disposizione normativa specifica, la sospensione per pregiudizialità sia espressamente imposta fino alla pronuncia con efficacia di

giudicato sulla causa pregiudiziale¹¹, l'attesa della stabilizzazione della sentenza sulla lite pregiudicante si traduce in un costo sproporzionato rispetto al grado di certezza che acquisisce il relativo accertamento giudiziario. La Suprema Corte valorizza, dunque, il pronunciamento di primo grado, anche a prescindere – come detto – da letture generalizzanti dell'art. 282 c.p.c., ammettendo una sorta di *anticipazione dell'effetto giuridico pregiudiziale* rispetto al momento in cui, col passaggio in giudicato del relativo accertamento, consegue un'efficacia vincolante e, dunque, necessariamente conformativa nel giudizio dipendente.

Il vincolo del giudicato viene, dunque, sostituito, ove possibile, nel caso concreto, dal valore dichiarativo implicito dell'atto giurisdizionale e, soprattutto, dalla valutazione prognostica di attendibilità dell'affermazione (o negazione) dell'effetto giuridico pregiudiziale contenuta nella sentenza di primo grado. E che una tale valutazione possa essere sufficiente, a seconda dei casi, a concedere la prosecuzione del processo sospeso o a negare la sospensione *ex art. 295 c.p.c.* dopo la pronuncia sulla causa pregiudiziale è dimostrato, secondo le sezioni unite, dal fatto che il giudicato sulla causa pregiudiziale rileva ai fini della riassunzione *ex art. 297 c.p.c.* come un *dies a quo* del termine trimestrale per l'istanza di fissazione dell'udienza, senza comportare imposizioni sulla durata della sospensione. La conclusione è notoriamente avversata dalla prevalente interpretazione dottrinale¹², che qualifica invece il passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudiziale alla stregua del termine di durata della sospensione. Ma è innegabile che il nuovo fondamento giurisprudenziale della sospensione *ex art. 295 c.p.c.* conduca *necessariamente* a valorizzare il giudicato *de quo* ai soli fini della riassunzione del processo sospeso, individuando invece il termine di durata (e di ammissibilità) della sospensione necessaria nella pronuncia della sentenza di primo grado sulla causa pregiudiziale. In altre parole, la qualificazione del termine *ex art. 297, 1° comma, c.p.c.* non può avere *ex se* rilevanza decisiva nello stabilire la durata della sospensione necessaria: la sua lettura come *dies ad quem* o come *dies a quo* è condizionata, infatti, dal modo in cui si interpreta la volontà del legislatore processuale di perseguire l'obiettivo della prevenzione di giudicati contrastanti in condizioni di pregiudizialità tecnica tra cause contemporaneamente pendenti e non riunibili in unico processo. Se l'obiettivo è quello di valorizzare l'armonia delle decisioni nei limiti consentiti dal canone costituzionale della ragionevole durata, la

formulazione letterale dell'art. 297, 1° comma, c.p.c. non offre un argomento decisivo nel senso della qualificazione del giudicato sulla causa pregiudiziale come termine di durata della sospensione. Nel rinnovato contesto processuale, tale requisito funge effettivamente da discriminare per la decorrenza del termine perentorio di riassunzione del processo sospeso.

D'altra parte, come osservato da autorevole dottrina, il giudicato sulla causa pregiudiziale deve tornare comunque ad essere il discriminare temporale di durata della sospensione necessaria (in luogo della sua definizione in primo grado) nell'evenienza in cui la causa pregiudiziale sia relativa ad una questione che debba essere decisa *ex lege* con efficacia di giudicato¹³. Ed è, questa, una conclusione che è indubbiamente condivisa, alla luce del ricordato precedente del 2012, anche dalle sezioni unite nella sentenza qui commentata; ed è una conclusione, questa, con cui i giudici di legittimità riconoscono che *solo* l'imposizione legale di una decisione con efficacia di giudicato della causa pregiudiziale consente eccezionalmente di disattendere il precetto della ragionevole durata del processo e, pertanto, la conseguente necessità di ritenere anticipato al tempo della pronuncia della decisione di primo grado il momento in cui la sospensione necessaria dev'essere negata o il processo sospeso *ex art. 295 c.p.c.* può essere riassunto. Il venir meno, in questi casi, della necessità di anticipare il discriminare temporale della sospensione necessaria si giustifica evidentemente alla luce dell'espressa disposizione di legge, in cui si concretizza quella specifica valutazione di meritevolezza dell'accertamento con efficacia di giudicato della situazione pregiudiziale che, in rapporto alla singola fattispecie, fa *eccezionalmente* prevalere l'esigenza di contrastare il rischio di giudicati contraddittori sull'esigenza della ragionevole durata del processo sulla causa pregiudicata.

Pregiudizialità tecnica e sospensione facoltativa del processo

Ma più ancora dell'interpretazione dell'art. 297, 1° comma, c.p.c., ciò che dimostra la sufficienza della definizione in primo grado della causa pregiudiziale a rendere non più sospendibile *ex art. 295 c.p.c.* il processo sulla causa dipendente è il ruolo assegnato *in parte qua* alla sospensione facoltativa dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. È questo, a ben vedere, il principale argomento della decisione in commento. In contrasto con la lettura tradizionale dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., che, sulla scorta delle previsioni degli artt.

¹¹ Su queste ipotesi v., in particolare, L. Montesano, *Questioni e cause pregiudiziali nella cognizione ordinaria del c.p.c.*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1988, 306 e segg.; A. Proto Pisani, *Appunti sul giudicato civile e sui suoi limiti oggettivi*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1990, 386 e segg.; C. Consolo, *Oggetto del giudicato e principio dispositivo*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1991, 215 e segg. V. anche S. Menchini, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, 91 e segg.

¹² Osteggiano, in particolare, l'idea che il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la causa pregiudiziale possa essere degradato a *dies a quo* per il decorso del termine perentorio di

riassunzione del processo sospeso G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2015, 633 e segg., in part. 655; S. Menchini, *Sospensione del processo civile*, in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, 54 e segg.; Id., *Le sezioni unite sui rapporti tra gli articoli*, cit., 699 e segg.

¹³ L'opinione espressa dalle sezioni unite è stata accolta, in particolare, da A. Proto Pisani, *Ancora sulla sospensione necessaria*, cit., 952, ove è espresso giudizio favorevole rispetto alle conclusioni raggiunte dal precedente di Cass. civ. n. 10027/2012 cit.

504 e 515 del c.p.c. del 1865¹⁴, declina l'autorità della sentenza (invocata nel processo dipendente) alla stregua della vera e propria efficacia di giudicato e ammette, dunque, la sospensione facoltativa del processo solo in caso di esperimento della revocazione straordinaria o della opposizione di terzo¹⁵, la giurisprudenza delle sezioni unite, accolta anche nella pronuncia in commento, ne suggerisce una lettura assai più espansiva¹⁶. Una lettura, quest'ultima, che scorge nell'autorità della sentenza la sua efficacia dichiarativa o costitutiva della vicenda sostanziale, di talché la condizione che consente, su istanza di parte, la sospensione ex art. 337, 2° comma, c.p.c. viene a coincidere con qualunque situazione in cui, indipendentemente dal passaggio in giudicato, la sentenza che definisce la causa pregiudiziale sia stata impugnata (in via ordinaria o in via straordinaria).

Il contrasto tra la lettura tradizionale e quella ispirata al canone della ragionevole durata appare, dunque, sostanzialmente insanabile. È indubbio, d'altra parte, che l'origine storica dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., che ha riunito in un'unica previsione le due previgenti disposizioni del c.p.c. del 1865, ne suggeriscano una lettura restrittiva, limitata cioè al caso dell'impugnazione straordinaria della sentenza passata in giudicato sulla causa pregiudiziale¹⁷. In tal modo, peraltro, il precetto dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. si viene a saldare perfettamente con quello dell'art. 295 c.p.c. tradizionalmente inteso. Ed infatti, se dopo il passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudiziale è l'art. 337, 2° comma, c.p.c. ad assicurare la coerenza dei giudicati in caso di sopravvenuta impugnazione straordinaria di tale sentenza, fino al momento della formazione del giudicato e, dunque, anche nella pendenza del giudizio impugnatorio ordinario avverso la sentenza sulla causa pregiudiziale è la sospensione necessaria ad impedire la formazione di decisioni contrastanti.

Vero è tuttavia che questo sistema, costruito sulla rigorosa logica della prevenzione del contrasto tra giudicati, sacrifica in misura rilevante le esigenze della sollecita definizione dei giudizi. Il giudicato indubbia-

mente garantisce, entro i margini dell'impugnazione straordinaria, la certezza dell'effetto giuridico pregiudiziale e consente che la decisione sul rapporto dipendente si formi stabilmente in coerenza con il suo antecedente logico-necessario. Prima del giudicato, infatti, l'effetto giuridico pregiudiziale non può dirsi vincolante nei confronti del giudice della causa pregiudicata; la possibilità di riforma o annullamento della decisione sulla causa pregiudiziale pone, dunque, l'altro giudice in una condizione di naturale incertezza.

L'ossequioso rispetto del giudicato impone di reagire a tale incertezza, anche al di fuori dei casi in cui la legge espressamente dispone la decisione con efficacia di giudicato della causa pregiudiziale, mediante la sospensione necessaria – perdurante, appunto, fino al giudicato sul rapporto pregiudiziale – del processo sul rapporto dipendente. Eppure, sembra lecito dubitare della compatibilità di tale impostazione col precetto della ragionevole durata e, in fondo, con l'esigenza ormai imprescindibile di applicare con pragmatismo gli istituti processuali che maggiormente incidono sui tempi del giudizio. D'altra parte, il meccanismo della pregiudizialità tecnica, che è un meccanismo afferente alla struttura sostanziale della fattispecie dedotta in giudizio¹⁸, esige che la decisione sulla situazione dipendente si coordini con la decisione sulla situazione pregiudiziale¹⁹. Ma il conseguimento di tale coordinamento non esige, a sua volta, necessariamente la stabilità del giudicato sulla causa pregiudiziale; fatti salvi i casi in cui sia legge a richiedere espressamente una tale stabilizzazione dell'accertamento dell'effetto giuridico pregiudiziale, il coordinamento tra la causa pregiudiziale e la causa pregiudicata può essere assicurato mediante lo stesso esercizio della funzione giurisdizionale.

La pendenza del giudizio pregiudiziale, a seguito di impugnazione della sentenza di primo grado, non esige la necessaria sospensione del processo dipendente, posto che il giudice di tale processo ben può confrontarsi, sulla scorta di una valutazione prognostica di correttezza della sentenza impugnata, con il *dictum* giurisdizionale provvisorio e, alla luce di tale valutazione, conformarvisi o disattenderlo. Pertanto, se ri-

¹⁴ Il richiamo alle disposizioni del codice previgente, svolto anche dalle sezioni unite nella decisione in commento, è esaminato, in particolare, da G. Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo di cognizione*, cit., 37 e segg.

¹⁵ Per le voci dottrinali che riconducono l'autorità della sentenza ex art. 337, 2° comma, c.p.c. al suo passaggio in giudicato si rinvia alla precedente nota 8. In giurisprudenza, prima dell'arresto del 2012, l'orientamento consolidato ammetteva invece che, nel caso in cui fosse fatta valere quale titolo del diritto dedotto in giudizio una sentenza esecutiva resa in altra causa fra le stesse parti, fosse obbligatoria la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. qualora tale sentenza fosse stata impugnata con mezzi ostativi alla formazione del giudicato, mentre era facoltativa, ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., quando la sentenza fosse stata investita da impugnazione non preclusiva del giudicato (v., *ex multis*, Cass. civ., 7 agosto 1997, n. 7295; Cass. civ., 25 giugno 2002, n. 9279).

¹⁶ Sulla scorta di Cass. civ. n. 14060/2004 cit., la giurisprudenza ha dapprima ammesso che, quando tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito

con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., con la conseguenza che la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. darebbe luogo ad un provvedimento illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità (v., *ex multis*, Cass. civ., 29 agosto 2008, n. 21924; Cass. civ., 13 aprile 2011, n. 8478).

¹⁷ Così, in particolare, C. Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, 89 e segg.

¹⁸ Sulla interpretazione sostanziale del meccanismo della pregiudizialità v., per tutti, E. Allorio, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Padova, 1935, rist. Milano, 1992, *passim*. Per la moderna (ri)lettura del fenomeno della pregiudizialità-dipendenza v., invece, S. Recchioni, *Pregiudizialità necessaria e dipendenza sostanziale nella cognizione ordinaria*, Padova, 1999, *passim*.

¹⁹ La stessa Cass. civ., Sez. un., n. 10027/2012 cit. individua, tra i presupposti della sospensione necessaria del processo, l'esigenza che i fatti posti a fondamento della causa pregiudicante e della causa pregiudicata "siano conosciuti e giudicati, secondo diritto, nello stesso modo" (il corsivo è dell'autore).

tiene ragionevolmente probabile una conferma della sentenza pregiudiziale in sede di impugnazione, potrà concludere, a seconda dei casi, per l'accoglimento dell'istanza di prosecuzione del giudizio sospeso *ex art. 297, 1° comma, c.p.c.* proposta dalla parte interessata anteriormente al giudicato o per il rigetto dell'istanza di sospensione facoltativa *ex art. 337, 2° comma, c.p.c.* avanzata dalla parte interessata dopo la ripresa del processo sospeso. Per contro, se il giudice della causa dipendente ritiene ragionevolmente probabile la riforma o l'annullamento della sentenza pregiudiziale in sede impugnatoria, potrà assicurare la sospensione del processo, nonostante l'accoglimento di una sopravvenuta istanza di prosecuzione *ex art. 297, 1° comma, c.p.c.*, per il tramite, appunto, della successiva concessione della sospensione facoltativa dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. ogni qualvolta l'autorità della sentenza (impugnata) sulla causa pregiudiziale sia invocata nel processo dinanzi a lui pendente.

Il meccanismo dell'effetto espansivo esterno funge, infine, da valvola di sicurezza per i casi in cui la prosecuzione del processo sospeso *ex art. 295 c.p.c.* o la mancata sospensione facoltativa *ex art. 337, 2° comma, c.p.c.* non assicurano, per effetto di un errore di prognosi del giudice della causa pregiudicata, il coordinamento delle decisioni autonomamente raggiunte sulla causa pregiudiziale e sulla causa pregiudicata. Indubbiamente, il meccanismo dell'art. 336, 2° comma, c.p.c., operante anche tra provvedimenti dipendenti pronunciati in autonomi procedimenti²⁰, comporta un significativo dispendio dell'attività cognitoria ed istruttoria compiuta dal giudice della causa dipenden-

te, il cui risultato giurisdizionale viene travolto dalla riforma o dall'annullamento del *dictum* pregiudiziale. Eppure, il rischio di una dispersione delle attività processuali appare sostanzialmente tollerabile se solo si considera che l'applicazione dell'effetto espansivo, con le sue relative implicazioni, è limitata ai soli casi di *prognosi errata* sull'esito della causa pregiudiziale da parte del giudice della causa dipendente. Un'eventualità, quest'ultima, che appare, tutto sommato, abbastanza remota per un giudice che, essendo chiamato a pronunciarsi sulla situazione soggettiva pregiudicata (o sull'effetto giuridico dipendente dal titolo che ne costituisce l'antecedente logico-giuridico), possiede tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare se l'impugnazione della decisione sulla situazione giuridica pregiudiziale (o sul titolo dell'effetto giuridico dedotto) appaia ragionevolmente fondata oppure no.

In conclusione, questo nuovo arresto delle sezioni unite appare convincente; la sua coerenza sistematica, ispirata soprattutto al canone della ragionevole durata, non sembra disattesa dal rifiuto del giudicato come parametro di riferimento per la sospensione necessaria e per quella facoltativa. Sembra, dunque, ragionevole attendersi che il nuovo indirizzo ermeneutico della giurisprudenza finirà con l'imporsi, affidando alle parti e al giudice il delicato compito di individuare, nel caso concreto, quell'equilibrio tra prevenzione dei giudicati contrastanti e ragionevole durata del processo che viene imposto dalla legge nei soli casi in cui impone espressamente la decisione con efficacia di giudicato della lite pregiudiziale.

Il nuovo intervento delle Sezioni unite sui rapporti tra gli artt. 295, 297 e 337, 2° comma, c.p.c.

Carmela Novella*

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione ribadiscono il principio – già enunciato dal precedente arresto n. 10027 del 19 giugno 2012 – secondo cui la sospensione necessaria della causa pregiudicata *ex art. 295 c.p.c.* cede il passo alla sospensione facoltativa di cui all'art. 337, 2° comma, c.p.c. ogniqualvolta la causa pregiudicante sia già stata decisa con sentenza di primo grado, ancorché non definitiva, poiché ancora impugnabile oppure colpita da gravame. L'A. analizza criticamente le motivazioni poste a fondamento di questa tesi e si esprime a favore del diverso orientamento dottrinale che propone di limitare l'operatività dell'art. 295 c.p.c. ai soli casi in cui l'arresto obbligato del giudizio condizionato sia imposto da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante.

Premessa

Le Sezioni unite intervengono sul tema dei rapporti tra gli artt. 295, 297 e 337, 2° comma, c.p.c. con il dichiarato intento di fornire un più completo e con-

vincente corredo motivazionale ai principi di diritto enucleati dal precedente arresto n. 10027 del 19 giugno 2012¹. In quell'occasione, la Suprema Corte, senza porre in discussione il dato pacifico secondo cui la

²⁰ V., per tutti, A. Proto Pisani, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 178 e segg.; C. Consolo, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, cit., 198 e segg.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

¹ In *Giur. It.*, 2012, 26010, con nota di D'Alessandro, *Le Sezioni Unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra artt. 295 e 337 c.p.c.: much ado about nothing?*; in *Giur. It.*, 2013, 614, con nota di

Polinari, *Le Sezioni Unite tornano sull'art. 337, cpv, c.p.c. e riaffermano l'efficacia dichiarativa della sentenza impugnabile. Spunti per una lettura sistematica*; in *Riv. Dir. Proc.*, 2013, 683, con nota di Menchini, *Le Sezioni Unite sui rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince*; in *Corriere Giur.*, 2012, 11, 1322, con nota di Zuffi, *Le Sezioni Unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza impugnata*; in *Foro It.*, 2014, I, 936, con note di Trisorio Liuzzi, *Le*

sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.* presuppone, nella sostanza, la rilevazione di un rapporto di dipendenza in senso tecnico² tra due distinti ed autonomi giudizi, aveva precisato che³ l'istituto in parola cede il passo alla sospensione facoltativa di cui all'art. 337, 2° comma, c.p.c. ogniquale volta la causa pregiudicante sia già stata decisa con sentenza di primo grado, ancorché non definitiva, poiché ancora impugnabile oppure colpita da gravame. Con la conseguenza che qualora detta statuizione intervenga in un momento successivo alla sospensione del procedimento dipendente, disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., è in facoltà delle parti sollecitare la prosecuzione del giudizio, ponendo il giudice di fronte all'alternativa di riavviare il processo uniformandosi al *dictum* di cui è invocata l'autorità ovvero di pronunciarne la sospensione, ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., in base ad una motivata valutazione prognostica sulla plausibile controvertibilità di quella decisione in sede di impugnazione. La debolezza dell'impianto argomentativo chiamato a sorreggere queste asserzioni ha, tuttavia, decretato il parziale fallimento della funzione nomofilattica cui l'intervento del 2012 avrebbe dovuto assolvere, favorendo il proliferare di successive pronunce della giurisprudenza di legittimità fedeli alla tradizionale lettura della sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.* come istituto finalizzato ad ottenere la formazione del giudicato sulla causa pregiudicante, a garanzia dell'uniformità delle decisioni⁴. Di tanto dà conto l'ordinanza interlocutoria del 13 gennaio 2021, n. 362, con la quale le Sezioni unite che qui si commentano sono state chiamate a comporre il contrasto evidenziato, risolvendo la questione di massima di particolare importanza relativa all'interpretazione dell'endiadi composta dagli artt. 295 e 297 c.p.c.; questione, questa, affrontata e risolta, ai fini di cui all'art. 363, 3° comma, c.p.c., nonostante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione determinata da contingenti ragioni connesse alla concreta fattispecie che ha dato origine alla rimessione.

I chiarimenti sui casi di pregiudizialità civile riconducibili all'art. 295 c.p.c.

Dopo una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di sospensione del processo civile, l'intervento chiarificatore della Suprema Corte si sofferma sull'individuazione dei presupposti di operatività dell'art. 295 c.p.c. e, segnatamente, sul significato da attribuirsi al concetto di dipendenza tra cause civili sotteso all'istituto della sospensione necessaria. Quest'ultima indagine tiene conto dei risultati prodotti dalla letteratura e dalla giurisprudenza intorno all'esegesi del termine "questione pregiudiziale" utilizzato dall'art. 34 c.p.c. a proposito del fenomeno degli accertamenti incidentali. E ciò in ragione della diffusa convinzione che le disposizioni in esame, pur diverse quanto agli effetti, sono animate dall'omologa *ratio* di prevenire il conflitto di giudicati e disciplinano identiche situazioni sostanziali⁵. Traendo spunto dalle citate elaborazioni, le Sezioni unite si richiamano, innanzitutto, alla generale distinzione tra i rapporti di pregiudizialità dipendenza in senso stretto (o tecnico giuridico) e i rapporti di pregiudizialità dipendenza in senso lato (o meramente logico)⁶. La prima locuzione viene comunemente⁷ impiegata per indicare i casi in cui vengono in rilievo più rapporti giuridici sostanziali, distinti ed autonomi, uno dei quali (quello pregiudiziale) appartiene al nucleo dei fatti costitutivi dell'altro (cd. dipendente)⁸. La seconda vale, invece, a contrassegnare le fattispecie in cui la questione considerata pregiudicante non ha ad oggetto una situazione sostanziale autonoma e distinta, ma si identifica con il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto nel giudizio dipendente o, secondo una diversa (ma convergente accezione), con il fatto costitutivo del diritto ivi invocato⁹. Con tutta evidenza, nell'una e nell'altra figura, la cognizione della questione pregiudiziale si atteggia quale indispensabile antecedente logico per il riconoscimento (o per il diniego) della pretesa veicolata nella causa dipendente. La più pro-

sezioni unite e la sospensione del processo civile per pregiudizialità, e di Proto Pisani, *Ancora sulla sospensione c.d. necessaria dei processi civili per pregiudizialità*).

² Sul significato da attribuirsi a questa espressione, coniata dalla dottrina in contrapposizione alla categoria della pregiudizialità in senso lato o meramente logico, si rinvia al paragrafo successivo.

³ Eccezion fatta per i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta, sino al passaggio in giudicato della pronuncia sulla causa condizionante, da una specifica disposizione di legge.

⁴ Cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. VI, ord., 25 agosto 2020, n. 17623, in *CED*, 2020; Cass. civ., Sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 1580, in *Quotidiano Giuridico*, 2020; Cass. civ., Sez. VI, ord., 26 settembre 2019, n. 23989, in *CED*, 2019.

⁵ In questo senso, Cass. civ., Sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4844, in *Foro It.*, 1997, I, 1109, con nota di Trisorio Liuzzi.

⁶ Per un approfondimento sul tema, si v. Satta, *Accertamento incidentale*, in *Enc. Giur.*, I, Roma, 1958, 243; Menchini, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, 87 e segg.; Consolo, *Oggetto del giudicato e principio dispositivo*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1991, 223.

⁷ Tra tutti, in dottrina, Allorio, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, 69; Fabbrini, *Contributo alla dottrina dell'interven-*

to adesivo, Milano, 1964, 118; Proto Pisani, *L'opposizione di terzo ordinaria*, Napoli, 1965, 79 e segg.; Menchini, voce "Sospensione de processo civile di cognizione", in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990, 12. In giurisprudenza, si v. Cass. civ., Sez. lav., 25 maggio 1996, n. 4844, cit.; Cass. civ., Sez. un., ord., 27 luglio 2004, n. 14060, in *Guida Dir.*, 2004, 37, 75 Cass. civ., Sez. III, ord., 28 dicembre 2009, n. 27426, in *CED*, 2009; Cass. civ., Sez. VI, ord., 9 dicembre 2011, n. 26469, in *CED*, 2011; Cass. civ., Sez. VI, ord., 24 settembre 2013, n. 21794, in *CED*, 2013.

⁸ Si tratta, cioè, di ipotesi in cui un diritto entra a comporre la fattispecie di un altro diritto. Così, ad es., lo *status* di parentela, che di per sé integra una situazione sostanziale suscettibile di essere veicolata e decisa in un apposito giudizio, è al contempo ascritta all'insieme dei fatti costitutivi del diritto agli alimenti di cui agli artt. 433 e segg. c.c. Con la conseguenza che il relativo accertamento si pone come tecnicamente pregiudiziale rispetto alla cognizione di quest'ultimo.

⁹ Tale è, ad esempio, il nesso che corre tra la questione concernente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la causa vertente sul diritto al pagamento della tredicesima mensilità (cfr. Luiso, *Diritto processuale civile*, Milano, I, 2019, 166).

Restano, invece, estranee alle categorie sopra descritte le fattispecie nelle quali l'oggetto della questione pregiudiziale costitui-

fonda distinzione tra i due schemi di connessione considerati attiene, però, proprio ai modi ed agli effetti con i quali detto accertamento è destinato ad essere compiuto. Costituisce *jus receptum* in giurisprudenza che, con riguardo alla questione pregiudiziale in senso logico (o punto pregiudiziale), l'efficacia di giudicato copre in ogni caso e pure in assenza di un'apposita richiesta, non soltanto la pronuncia finale ma anche l'accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico-giuridico della pronuncia medesima; con riguardo, invece, alla questione pregiudiziale in senso tecnico – disciplinata dall'art. 34 c.p.c. e indicante una situazione, che, pur rappresentando un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio, è tuttavia distinta e indipendente dal fatto costitutivo sul quale tale effetto si fonda – detta situazione è oggetto solo di accertamento incidentale (inidoneo a passare in giudicato), tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti¹⁰. In altri termini, le questioni pregiudiziali in senso lato – pur essendo occasionalmente suscettibili di essere veicolate in procedimenti autonomi e distinti – rientrano di norma entro i confini oggettivi del giudicato che si forma sulla decisione della causa dipendente; le questioni pregiudiziali in senso stretto, in quanto riferite ad una situazione sostanziale diversa da quella pregiudicata, soggiacciono al generale principio della loro conoscibilità *incidenter tantum*¹¹ da parte del giudice che sia stato chiamato a pronunciarsi sul rapporto dipendente, a meno che una tale facoltà non sia inibita, a vantaggio della statuizione a cognizione pie-

na e suscettibile di passare in giudicato, per espressa volontà del legislatore¹² o su esplicita richiesta di una parte. Siffatta eventualità, nella quale è ravvisabile il (solo e) comune presupposto di applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c.¹³, porta con sé il rischio di un conflitto teorico¹⁴ con il giudicato relativo alla situazione pregiudicata, rischio che l'ordinamento mira a scongiurare *ex ante* attraverso due soluzioni così gerarchicamente ordinate: la trattazione congiunta dei due giudizi e – quale *extrema ratio* – l'arresto obbligato di quello pregiudicato in attesa della definizione dell'altro. Più nello specifico, la via del *simultaneous process* è tracciata dall'art. 34 c.p.c. allorché la trasformazione (*ex lege* o per iniziativa di parte) della questione tecnicamente pregiudiziale in “causa” pregiudicante si consumi nel contesto dello stesso procedimento dipendente, senza il ricorso all'instaurazione di un autonomo e diverso giudizio. La norma in questione detta, infatti, per questa ipotesi una doppia regola: (i) se il giudice della causa dipendente è competente a conoscere della causa pregiudiziale, sarà egli stesso a pronunciarsi *principaliter* su tale questione; (ii) se la controversia pregiudicante rientra, per materia o per valore, nella sfera di competenza di un giudice superiore, a questi il giudice *a quo* dovrà rimettere tutta la causa, assegnando alle parti un termine perentorio per la relativa riassunzione.

Va, altresì, precisato che anche quando le situazioni sostanziali legate da un nesso di pregiudizialità in senso tecnico siano dedotte nell'ambito di procedimenti distinti, pendenti dinanzi allo stesso o ad altro giudice, la trattazione congiunta delle cause potrebbe trovare ap-

sce un fatto impeditivo, modificativo ed estintivo del diritto controverso: in tal caso, per le Sezioni unite, vi è un rapporto, non già di pregiudizialità-dipendenza, bensì di pregiudizialità per incompatibilità.

¹⁰ *Ex multis*, Cass. civ., Sez. I, ord., 16 settembre 2021, n. 25053, inedita ma consultabile in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it>; Cass. civ., Sez. III, 15 maggio 2018, n. 11754, in *Riv. Proc. Civ.*, 2020, 1, 411, con nota di Gaboardi, *Pregiudizialità in senso logico e comando giuridico: il rilievo del giudicato nel giudizio di legittimità*; Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2012, n. 7405, in *CED*, 2012; Cass. civ., Sez. lavoro, 28 novembre 2017, n. 28415, in *Foro It.*, 2018, I, 5, 1739; Cass. civ., Sez. III, ord., 12 luglio 2005, n. 14578, in *Mass. Giur. It.*, 2005.

¹¹ Per uno studio approfondito del principio della cognizione *incidenter tantum* del giudice e delle sue radici storiche si v. Pisanelli – Scialoja – Mancini, *Commentario del codice di procedura civile del Regno d'Italia*, I, Napoli, 1875, 702 e segg.; Tuccio, *Le questioni pregiudiziali in materia civile in rapporto alla competenza e allo svolgimento processuale. Storia e dottrina*, Palermo, 1895, 60 e segg.; Galluppi, *Competenza per connessione*, Roma, 1896, 178 e segg.; Caliendo, *A proposito delle questioni pregiudiziali nel processo civile*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1924, II, 126; Allorio, *op. cit.*, 73 e segg.

¹² Sono riconducibili a questa categoria, in particolare, la fattispecie descritta dall'art. 124 c.c. – a mente del quale: “Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile tra persone dello stesso sesso dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata” – e, più in generale, le questioni pregiudiziali riguardanti situazioni sostanziali indisponibili a rilevanza pubblicistica, *i.e.* quelle relative allo stato e alla capacità delle persone, rispetto alle quali l'ordinamento impone *ex ante* la coerenza teo-

rica dei giudicati (v. ad es., in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. VI, ord., 3 luglio 2018, n. 17392, in *Giur. It.*, 2019, 836, con nota di Ronco, *La guerra dei padri: sul rapporto tra le azioni di disconoscimento di una e di accertamento di altra paternità*; Cass. civ., Sez. I, ord., 16 giugno 2020, n. 11636, inedita ma consultabile in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it>).

¹³ In senso conforme, Luiso, *op. cit.*, I, 273 e II, 238.

¹⁴ Quest'ultimo si profila, infatti, quando i giudicati tra loro contrastanti hanno ad oggetto situazioni sostanziali diverse, che sono però connesse per pregiudizialità – dipendenza, oppure che dipendono dalla stesso rapporto giuridico, in modo da rendere possibile o l'applicazione degli effetti positivi del giudicato che, però, per una qualunque ragione, non hanno funzionato, oppure da consentire il cumulo processuale, cioè la trattazione e decisione unitaria delle cause aventi ad oggetto le due situazioni sostanziali connesse, cumulo che però in concreto non si è realizzato. In tal caso, la disarmonia tra le decisioni conseguente al mancato funzionamento dei meccanismi di coordinamento *ex ante* predisposti dal legislatore, per quanto spiacevole, non costituisce un risultato giuridicamente impossibile: a fronte della diversità dei rispettivi oggetti entrambi i provvedimenti sono comunque suscettibili di essere eseguiti parallelamente. Per converso, il conflitto pratico ricorre tra pronunce che abbiano deciso lo stesso oggetto in maniera diametralmente opposta, sicché, rievocando una vecchia immagine proposta dalla letteratura, l'attuazione di entrambe ad opera della forza pubblica produce una zuffa fra gli agenti incaricati dell'attuazione. In questa eventualità, il conflitto viene eliminato *ex post* attraverso la revocazione ordinaria di cui all'art. 395 n. 5 c.p.c. ovvero, per l'ipotesi in cui tale mezzo di impugnazione non venga utilizzato tempestivamente, con la regola della prevalenza della sentenza successiva (così, Luiso, *op. cit.*, I, 198).

plicazione, in luogo della sospensione necessaria, per effetto degli artt. 40 e 274 c.p.c.¹⁵. In particolare, la prima disposizione stabilisce che ove più cause siano proposte dinanzi a giudici diversi ancorché suscettibili, per le ragioni di connessione di cui agli artt. 31 e segg. c.p.c., di essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione di tutta la causa dinanzi al giudice preventivamente adito, sempre che la connessione sia stata eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza. Un ulteriore limite alla riunione riguarda poi la circostanza che la causa preventivamente instaurata si trovi in uno stato di avanzamento tale da non consentire l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Similmente, l'art. 274 c.p.c., muovendo dal presupposto che le cause connesse ai sensi degli artt. 31 e segg. c.p.c. pendano dinanzi allo stesso giudice, attribuisce a questi la facoltà di disporre la riunione dei procedimenti. Anche in tal caso l'opportunità della trattazione congiunta dei giudizi potrebbe essere smentita dall'esigenza di non ritardare o non rendere più gravosa la definizione di uno di essi.

Le considerazioni sin qui esposte hanno indotto la giurisprudenza e la dottrina maggioritarie a ritenere che l'istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è destinato a trovare applicazione, in via residuale, nei soli casi in cui non sia possibile la realizzazione del *simultaneus processus*. E segnatamente in presenza dei seguenti presupposti:

a) la presenza di un rapporto di pregiudizialità dipendenza di tipo tecnico giuridico tra due situazioni sostanziali distinte¹⁶;

b) la circostanza che l'accertamento *incidenter tantum* del rapporto considerato pregiudicante sia inibito al giudice della causa dipendente da un'espressa di-

sposizione di legge o dalla domanda di una delle parti che ne impongono la decisione con efficacia di giudicato;

c) l'impossibilità, nei casi suddetti, di dar luogo al *simultaneus processus* di cui all'art. 34 c.p.c., alla luce della scelta delle parti di veicolare la tutela delle situazioni sostanziali connesse per pregiudizialità nell'ambito di due procedimenti distinti, autonomamente instaurati dinanzi allo stesso o ad altro giudice (e pendenti tra le medesime parti¹⁷);

d) la sussistenza – al ricorrere della condizione *sub c)* – di un impedimento alla riunione *ex post* dei giudizi pendenti, per effetto degli artt. 40 e 274 c.p.c.¹⁸.

Restano estranee al campo di applicazione dell'art. 295 c.p.c. le ipotesi di contemporanea pendenza di distinti giudizi legati da un nesso di pregiudizialità di tipo meramente logico: in tal caso, come si avrà modo di chiarire più avanti, la giurisprudenza consolidata ammette la possibilità di dar luogo alla sospensione del processo condizionato, in via meramente facoltativa, esclusivamente al ricorrere dei presupposti tracciati dall'art. 337, 2° comma, c.p.c.

Il contrasto dottrinale e giurisprudenziale sull'efficacia vincolante della sentenza non passata in giudicato

Date per pacifiche le acquisizioni poc'anzi illustrate, la sentenza in commento giunge al cuore del problema posto dall'ordinanza interlocutoria n. 362 del 2021, ossia la necessità di stabilire se, in un'ottica di valorizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale, l'ambito di operatività dell'istituto della sospensione necessaria possa essere ulteriormen-

¹⁵ Cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. VI, ord., 17 maggio 2017, n. 12436, in *CED*, 2017; Cass. civ., Sez. VI, ord., 16 giugno 2020, n. 11634, in *CED*, 2020.

¹⁶ In giurisprudenza, per la tesi secondo cui il campo di applicazione dell'art. 295 c.p.c. è limitato ai soli casi di giudizi connessi per pregiudizialità tecnica si v., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, ord., 21 ottobre 2021, n. 29429, inedita ma in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it>; Cass. civ., Sez. VI, ord., 17 dicembre 2019, n. 33303, in *Quotidiano Giuridico*; Cass. civ., Sez. VI, ord., 12 febbraio 2018, n. 3299, in *Mass.*, 2018.

La decisione annotata rammenta, tuttavia, che in relazione a questo profilo si registrano nella letteratura tradizionale divergenze assai profonde. Per un primo orientamento, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. è destinata ad operare (con il concorso delle condizioni individuate nel testo ai successivi punti) in ogni caso di contemporanea pendenza di cause connesse per pregiudizialità (tra tutti, Montesano, *La sospensione per pendenza di cause civili e l'efficacia dell'accertamento contenuto nella sentenza*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1983, 393 e segg.; Liebman, *Sulla sospensione propria ed "impropria" del processo civile*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1958, I, 159). In base ad una lettura più restrittiva, sensibile all'esigenza di favorire la prosecuzione del giudizio dipendente in un'ottica di valorizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale, l'arresto obbligato dello stesso dovrebbe essere, per converso, limitato ai soli casi in cui la decisione con autorità di cosa giudicata sulla questione pregiudiziale sia imposta da una specifica disposizione di legge e la causa condizionante sia iniziata prima di quella pregiudicata (cfr. Proto Pisani, *Pregiudizialità e ragionevole durata dei*

processi, in *Foro It.*, 1981, I, 1066 e segg.; Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, 419 e segg.; 502 e segg.; 520; 538 e segg.; 553 e segg.; 566 e segg.) o secondo una tesi ancor più estrema alla sola eventualità in cui la causa la causa pregiudiziale nasce in senso a quella dipendente ex art. 34 c.p.c. (cd. pregiudizialità interna) e non può essere trattata congiuntamente a questa (cfr. Cipriani, *Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1984, 284 e segg.).

¹⁷ Nel senso che la sospensione ex art. 295 c.p.c. postula la necessaria identità delle parti dei due giudizi si v. Cass. civ., Sez. lavoro, 27 gennaio 2011, n. 1948, in *CED*, 2011; Cass. civ., Sez. lav., 11 aprile 2007, n. 8701, in *Lav. nella Giur.*, 2007, 12, 1246; Cass. civ., Sez. III, ord., 15 luglio 2005, n. 15017, in *Mass. Giur. It.*, 2005; Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2000, n. 661, in *Mass. Giur. It.*, 2000; nonché App. Milano, Sez. lav., 14 aprile 2017, inedita ma consultabile in *One LEGALE* <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

¹⁸ Carnelutti, *Istituzioni del processo civile italiano*, Roma, 1956, II, 104; Micheli, *Sospensione, interruzione ed estinzione del processo*, in *Riv. Dir. Proc. Civ.*, 1942, I, 8; Redenti, *Diritto processuale civile*, Milano, II, 1957, 276, Proto Pisani, *Sulla sospensione necessaria del processo civile*, in *Foro It.*, 1969, I, 2516 e seg.; Montesano, *La sospensione*, cit. 394 e segg.; Giallongo, *Note in tema di sospensione, pregiudizialità e connessione nel processo di cognizione*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1985, 665 e 668; Fabbrini, voce "Connessione, Diritto processuale civile", in *Enc. Giur. Treccani*, VIII, 1988, 10; Poggeschi, *Sospensione e interruzione del processo*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1949, 949.

te circoscritto all'ipotesi della contemporanea pendenza, in primo grado, della causa pregiudicante e di quella pregiudicata. Si è già ricordato che la soluzione descritta è stata accolta dall'arresto n. 10027/2012, sia pure attraverso un percorso argomentativo ampiamente criticato dalla dottrina¹⁹ e parzialmente smentito dal panorama giurisprudenziale successivo. In estrema sintesi, la pronuncia in questione pone la lettura restrittiva dell'art. 295 c.p.c. in stretta correlazione con l'interpretazione estensiva dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. fatta propria dalle Sezioni unite con l'ordinanza del 26 luglio 2004, n. 14060²⁰, con particolare riguardo ai giudizi instaurati dinanzi a due diverse autorità giudiziarie e legati da una relazione di pregiudizialità di tipo meramente logico: nel caso specifico, quello vertente sull'“*an debeat*ur” e quello inerente al “*quantum*” di una pretesa creditoria. Più precisamente, la decisione citata aveva chiarito che la situazione processuale in esame è potenzialmente suscettibile di dar luogo alla sospensione facoltativa di cui dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. allorché la causa ritenuta pregiudicante sia stata definita con sentenza e questa sia stata sottoposta a censura tanto attraverso i mezzi di impugnazione ordinari quanto per il tramite della revocazione straordinaria ovvero dell'opposizione di terzo²¹. Veniva così confutato l'assunto, caldeggiato dalla dottrina maggioritaria²², in base al quale il disposto della norma da ultimo richiamata, che recita testualmente “Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se la sentenza è impugnata”, avrebbe dovuto riferirsi alla sola autorità di cosa giudicata di cui all'art. 2909 c.c., sicché il campo di applicazione della sospensione facoltativa avrebbe dovuto essere limitato soltanto ai casi in cui la sentenza invocata nel diverso giudizio fosse stata assoggettata ai mezzi di impugnazione straordinari. A detta della Corte, “prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è infatti dotata di propria autorità, dato che la sentenza esplica un'efficacia di accertamento al di fuori del processo. La stabilità della sentenza impugnata, anche se provvisoria, costituisce naturale proprietà dell'atto giurisdizionale, che esprime la volontà della legge nel caso concreto, e con questa l'esigenza di una sua immediata, anche se provvisoria, attuazione, nell'attesa del formarsi del giudicato ed indipendentemente da questo. Principio che trova conferma, in primo luogo, nelle disposizioni di legge che regolano gli effetti della sentenza non definitiva emessa nel

giudizio di primo grado (artt. 278, 279, 2° comma, n. 4 e 340 c.p.c.), ed in secondo luogo nella formulazione letterale della norma, che riconosce autorità, e quindi efficacia, alla sentenza ancor prima del suo passaggio in giudicato, atteso che di tale evento nella norma non v'è menzione”. Per la sentenza n. 10027/2012, l'efficacia di accertamento extraprocessuale connaturata alla sentenza sprovvista dell'autorità di cosa giudicata porta con sé due connesse implicazioni: (i) l'obbligatorietà della sospensione della causa tecnicamente dipendente va esclusa ogniqualvolta il separato giudizio ad essa pregiudiziale sia stato previamente definito in primo grado; (ii) qualora detta sentenza sopraggiunga in un momento successivo all'emanazione dell'ordinanza di sospensione del giudizio dipendente ex art. 295 c.p.c., è in facoltà delle parti sollecitare la prosecuzione del processo in ragione del venir meno dei presupposti dell'arresto obbligatorio. In entrambi i casi, la sospensione della causa pregiudicata potrà essere rispettivamente disposta o nuovamente pronunciata in sostituzione del precedente provvedimento ex art. 295 c.p.c., in via facoltativa ex art. 337, 2° c.p.c., soltanto se la decisione della controversia pregiudicante sia stata impugnata ed il giudice del procedimento dipendente, dinanzi al quale sia stata invocata l'autorità di quella statuizione, abbia scelto di non uniformarsi al *dictum* ivi contenuto in base ad una motivata valutazione prognostica sulla plausibile controvertibilità della stessa. Ad assumere un ruolo decisivo nel sostentamento di queste affermazioni è il disposto di cui all'art. 282 c.p.c., il quale, col riconoscere provvisoria esecutività alla sentenza di primo grado, determina una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado – che è tendenzialmente paritaria e solo provvisoriamente alterabile da misure anticipatorie o cautelari – e la situazione in cui le stesse parti vengano poste dalla decisione del giudice di primo grado; decisione, questa, che, enunciando la regola di diritto da applicarsi al caso concreto, elimina l'iniziale stato di assoluta incertezza circa il modo di composizione della controversia, legittimando la pretesa di esecuzione coattiva di quel comando a prescindere dalla sua instabilità. Nel ragionamento seguito dalla Corte, l'opzione legislativa descritta testimonierebbe, infatti, la volontà dell'ordinamento di riconoscere all'accertamento del rapporto pregiudicante, compiuto in primo grado, un'efficacia autoritativa tale da vincolare il giudice della causa dipendente, il quale dovrà porre a

¹⁹ Cfr. in particolare, Menchini, *Le sezioni unite sui rapporti tra gli artt. 295, 297 e 337, 2° comma, c.p.c.*, cit., 689 e segg.; Trisorio Liuzzi, *Le sezioni unite e la sospensione del processo civile*, cit., 946 e segg.; Proto Pisani, *Ancora sulla sospensione*, cit., 950 e segg.

²⁰ In *Guida Dir.*, 2004, 37, 75.

²¹ In senso conforme, in giurisprudenza, Cass. civ., Sez. lavoro, 21 febbraio 2017, n. 4442, in *Lav. nella Giur.*, 2017, 6, 597. V., inoltre, in dottrina, Liebman, *Sentenza e cosa giudicata: recenti polemiche*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1980, 8; Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, II, 2, Milano, 1962, 94.

²² Tra tutti, Attardi, *Ancora sulla portata dell'art. 337 cpv c.p.c.*,

in *Giur. It.*, 1986, I, 1237; Impagnatiello, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria del processo civile*, Milano, 2008, 207; Menchini, *Sospensione del processo civile*, cit., 24 e segg.; Id., *Le sezioni unite sui rapporti tra gli artt. 295, 294 e 337, 2° comma, c.p.c.*, cit. 694; Cerino Canova, *Le impugnazioni civili*, Padova, 1973, 74, nota n. 57; Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo*, cit., 291 e segg.; Id., *Le sezioni unite e la sospensione*, cit., 950; Cipriani, *Le sospensioni del processo*, cit., 262 e segg. e 291 e segg.; Consolo, *La revocazione delle decisioni della Cassazione e la formazione del giudicato*, Padova, 1989, 272 alla nota n. 21; Proto Pisani, *Ancora sulla sospensione*, cit., 952.

fondamento della propria decisione la *regula iuris* per esso dettata, a meno che l'eventuale impugnazione dell'intervenuta sentenza non lasci presagire la probabilità di riforma della stessa, aprendo così la via alla sospensione facoltativa *ex art. 337, 2° comma, c.p.c.*. Eccezzuati i casi in cui, per espressa previsione normativa, la composizione della lite pregiudicata debba attendere la formazione del giudicato sull'elemento di connessione con le situazioni giuridiche condizionanti, la (controvertibile) definizione della controversia pregiudiziale è, dunque, sufficiente a rendere ingiustificata tanto l'iniziale disposizione della sospensione del giudizio dipendente *ex art. 295 c.p.c.*, quanto la prosecuzione dello stato di arresto obbligato eventualmente ordinato in precedenza. Il possibile conflitto tra la soluzione tracciata e il disposto dell'*art. 297 c.p.c.*²³ viene conclusivamente risolto attraverso l'adesione alla lettura interpretativa che ravvisa nel passaggio in giudicato della sentenza resa sulla causa pregiudicante non già il termine di durata della sospensione necessaria, ma solo quello di inizio della decorrenza del termine ultimo oltre il quale il giudizio sulla causa pregiudicata si estingue, se nessuna delle parti abbia assunto l'iniziativa richiesta per farlo proseguire²⁴.

All'indomani della sua pubblicazione, i principali commentatori²⁵ della sentenza ora in esame hanno individuato il fondamento teorico dell'interpretazione accolta dalle Sezioni unite nella tesi di Liebman²⁶ incentrata sulla distinzione tra l'efficacia naturale della sentenza e l'autorità di cosa giudicata. Nel pensiero di questo Autore, regna la convinzione che qualsiasi sentenza (dichiarativa, costitutiva, esecutiva) è munita sin dal momento della sua genesi di un'efficacia naturale che le deriva dal suo connotarsi come "comando", ossia come atto contenente l'accertamento e la formulazione autoritativa della volontà della legge da applicarsi al caso concreto. Considerato che detta enunciazione promana dall'organo cui il legislatore ha affidato la potestà di esprimere sovranamente e con valore normativo quale sia in ogni caso singolo la sua concreta volontà, essa ha efficacia vincolante, uguale e non differenziabile per tutti nell'ambito dell'ordinamento giuridico ed in modo del tutto indipendente dalla cosa giudicata. Quest'ultima vale, infatti, unicamente a contrassegnare la qualità che il comando autoritativo consegue allorché, divenendo immutabile ed incontrovertibile per effetto della preclusione delle impugnative

contro la sentenza che lo contiene, sottrae ai giudici posteriori la possibilità di riesaminare il caso deciso e di giudicare in modo difforme²⁷. La concezione descritta, sviluppatasi sotto la vigenza del codice di rito del 1865, è stata ribadita da Liebman, con vigore ancor maggiore, negli scritti successivi all'emanazione del codice del 1940. In particolare, nelle citate pubblicazioni emerge la convinzione che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza prima del suo passaggio in giudicato abbia trovato una decisiva conferma ed una base testuale nel nuovo *art. 337, 2° comma, c.p.c.*²⁸ Nell'interpretazione proposta da Liebman, la norma in questione disciplina i rapporti tra diverse controversie connesse per pregiudizialità, con specifico riferimento all'ipotesi in cui la causa pregiudicante sia stata decisa, ma la sentenza sia stata impugnata (in via ordinaria ovvero per il tramite della revocazione straordinaria o dell'opposizione di terzo). In questa eventualità, il giudice della causa dipendente è posto dinanzi ad un'unica alternativa: conformarsi alla volontà concreta della legge espressa nella decisione impugnata ovvero sospendere il processo in attesa della definizione del giudizio di gravame. Non gli è invece consentita una terza via d'uscita, decidere cioè la causa in maniera difforme senza tenere alcun conto della sentenza pronunciata nel procedimento condizionante. Con riguardo alle impugnazioni straordinarie un simile impedimento è indubbiamente giustificato dal vincolo di giudicato che permane sul provvedimento sottoposto a censura sino al momento della sua eventuale rescissione. Lo stesso non può dirsi se la sentenza chiamata a definire la controversia pregiudicante sia stata assoggettata ai mezzi di impugnazione ordinari: in tal caso, l'impossibilità per il giudice del processo condizionato di ignorare l'accertamento in essa contenuto non è altro che un portato di quell'efficacia naturale di cui la statuizione è munita ancor prima di divenire incontrovertibile. Ulteriore corollario della ricostruzione tracciata da Liebman è l'idea che gli *artt. 295 e 297 c.p.c.* impongono la sospensione del processo dipendente solo fintanto che il rapporto pregiudicante, dedotto *sub iudice*, non sia stato deciso in primo grado²⁹.

Come anticipato, il successo della lettura interpretativa sin qui esaminata – condivisa dalle Sezioni unite del 2012, ma osteggiata dalla dottrina maggioritaria³⁰ – non ha trovato conferma nel successivo corso della giurisprudenza della Corte, presso la quale hanno avu-

²³ Il quale, nel sancire il dovere delle parti di attivarsi per la riassunzione del giudizio sospeso entro il termine perentorio di tre mesi "dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'*art. 295 c.p.c.*", sembrerebbe far coincidere la cessazione della causa di sospensione proprio con la formazione della cosa giudicata sulla sentenza conclusiva della lite pregiudiziale.

²⁴ *Contra*, Trisorio Liuzzi, *Le Sezioni unite*, cit., 949.

²⁵ Così ad es. D'Alessandro, *op. cit.*, 2601 e segg.; Menchini, *Le Sezioni unite*, cit., 694.

²⁶ Cfr. Liebman, *Efficacia ed autorità della sentenza*, Milano, 1962 (ristampa dell'originale edizione risalente al 1935).

²⁷ Liebman, *op. ult. cit.*, spec. 39 e segg.

²⁸ Cfr. Liebman, *Sentenza e cosa giudicata*, cit., 7.

²⁹ Liebman, *op. ult. cit.*, 9 e segg.

³⁰ Nel senso che la sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.*, una volta disposta, permane obbligatoriamente sino alla definizione del processo pregiudicante con sentenza passata in giudicato, si v. tra tutti: Redenti, *Diritto processuale civile*, in Vellani (a cura di), Milano, 1997, II, 318 e segg.; Montesano, *La sospensione per dipendenza di cause civili*, cit., 385 e segg.; Cipriani, *Le sospensioni del processo civile*, cit., 239 e segg.; Proto Pisani, *Sulla sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità*, in *Foro It.*, 1969, I, 2516 e segg.; Attardi, *Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo*, in *Giur. It.*, 1987, IV, 417; Menchini, *Sospensione del processo civile*, cit., 12 e segg.; 30 e segg.; 50 e segg.; Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo*, cit., 439 e segg. e 600 e segg.

to modo di affermarsi due orientamenti, tra di loro paralleli, volti a delineare il differente trattamento normativo da assegnarsi alle ipotesi di contemporanea pendenza di giudizi legati da un nesso di pregiudizialità dipendenza in senso meramente logico ovvero in senso tecnico giuridico. Le acquisizioni desumibili dalla lettura sinottica delle pronunce susseguites sul tema sono riassunte nei termini che seguono. Nel primo caso, ontologicamente estraneo al campo di operatività dell'art. 295 c.p.c., occorre dare continuità al tradizionale principio secondo cui la sospensione del processo pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dei criteri facoltizzanti dell'art. 337, 2° comma, c.p.c., sul presupposto che la causa condizionante sia stata decisa con sentenza e questa sia stata assoggettata ad uno dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c.³¹. Con l'ulteriore precisazione che, qualora il giudice del procedimento dipendente, non persuaso della fondatezza delle censure mosse con l'atto di impugnazione, abbia scelto di portare a termine la sua attività di cognizione e di uniformarsi al *dictum* contenuto in quella statuizione, ma questa sia stata poi riformata in sede di gravame, il conflitto logico tra le due decisioni potrà essere eliminato *ex post* attraverso il ricorso all'effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di cui all'art. 336, 2° comma, c.p.c.³² Per converso, nell'ipotesi di contemporanea pendenza, tra le medesime parti, di due distinti giudizi legati da un nesso di pregiudizialità dipendenza in senso stretto, si profila un rischio di giudicati contrastanti che l'ordinamento mira, in ogni caso, a scongiurare *ex ante* per il tramite della riunione dei procedimenti o, in via residuale, con l'ar-

resto obbligato della causa condizionata; arresto questo, che una volta disposto, è necessariamente destinato a protrarsi sino al passaggio in giudicato della sentenza chiamata a definire il rapporto pregiudicante³³.

La soluzione accolta dalle Sezioni unite

La decisione annotata, dopo aver minuziosamente ricostruito lo stato del diritto vivente sull'ambito applicativo dell'istituto della sospensione, prende le distanze dagli orientamenti, da ultimo descritti, nei quali è riflessa un'evidente inversione di tendenza rispetto all'opzione esegetica fatta propria dalla sentenza n. 10027/2012. Le conclusioni raggiunte in quella sede, per le odierne Sezioni unite, meritano, infatti, condivisione e continuità, sia "pur con l'evidenziazione di qualche distinguo e l'apporto di ulteriori elementi che ne corroborano la fondatezza". In questa prospettiva, il principale profilo di debolezza dell'apparato argomentativo chiamato a sorreggere i principi di diritto enucleati dall'arresto citato viene individuato nell'incondizionata adesione alla tesi di Liebman sulla distinzione tra l'efficacia naturale della sentenza e l'autorità di cosa giudicata e nella connessa convinzione che l'art. 282 c.p.c. costituisca un'indiretta testimonianza della volontà del legislatore di assegnare un valore vincolante all'accertamento del rapporto pregiudicante compiuto con la sentenza di primo grado. Nel ragionamento seguito dalla Corte, quest'ultima affermazione – smentita dal maggioritario indirizzo che ricollega la produzione degli effetti dichiarativi e costitutivi dei provvedimenti decisori al relativo passaggio in giudicato³⁴ – sembra uscire dall'impianto

³¹ Cass. civ., Sez. lav., ord., 4 gennaio 2019, n. 80, in *CED*, 2019, che riporta, in apparenza, i principi espressi dalle Sezioni unite n. 10027/2012, ma tratta in realtà di un caso di pregiudizialità meramente logica, privo in radice dei presupposti di cui all'art. 295 c.p.c.; Cass. civ., Sez. VI, ord., 9 luglio 2018, n. 17936, in *CED*, 2018. Si v. inoltre Cass. civ., Sez. VI, (ord.), 29 maggio 2019, n. 14738, in *CED*, 2019; Cass. civ., Sez. VI, (ord.) 8 luglio 2020, n. 14146, in *CED*, 2020 e Cass. civ., Sez. VI, (ord.) 1° giugno 2021, n. 15230, in *www.ilcaso.it*, ove si chiarisce che: "Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale ex art. 337, 2° comma, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici".

³² In questo senso, Cass. civ., Sez. lav., 21 febbraio 2017, n. 4442, cit.; Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12999, in *CED*, 2019.

³³ Cass. civ., Sez. VI, ord., 25 agosto 2020, n. 17623, cit., secondo cui: "La sospensione del processo ex art. 337, 2° comma, c.p.c. è solo facoltativa, perché può essere disposta in presenza di un rapporto di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza che la statuizione assunta nella prima abbia effetto di giudicato nella seconda, né richiede che le parti dei due giudizi siano identiche, mentre quella disciplinata dall'art. 295 c.p.c. è sempre necessaria, essendo finalizzata ad evitare il contrasto tra giudicati nei casi di pregiudizialità in senso stretto e presuppone altresì l'identità delle parti dei procedimen-

ti"; Cass. civ., Sez. III, ord., 24 gennaio 2020, n. 1580, cit., per la quale: "Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti, ai sensi dell'art. 298, 1° comma, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venire meno della medesima causa"; Cass. civ., Sez. VI, ord., 26 settembre 2019, n. 23989, cit.. *Contra*, Cass. civ., Sez. VI, ord., 18 novembre 2013, n. 25890, in *CED*, 2013, ove si è affermato che: "In tema di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, quando relativamente alla causa pregiudicante sia intervenuta la sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità della delibera in forza della quale il decreto sia stato emesso, non può disporsi – a fronte dell'istanza di prosecuzione della parte opposta – il mantenimento della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ferma la possibilità per il giudice di sospendere il processo dipendente ai sensi dell'art. 337 c.p.c., sulla base di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere".

³⁴ Cass. civ., Sez. III, ord., 20 febbraio 2018, n. 4007, in *www.ilcaso.it*; nonché Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 27416, in *CED*, 2021; Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2021, n. 12872, in *Notariato*, 2021, 414; Cass. civ., Sez. III, (ord.) 8 novembre 2018, n. 28508, in *CED*, 2018; Cass. civ., Sez. unite, 22 febbraio 2010, n. 4059, in *Immobili e Proprietà*, 2010, 4, 253, ove si afferma altresì il consolidato principio secondo cui la provvisio-

teorico costruito a supporto della lettura restrittiva dell'art. 295 c.p.c. (e della correlata interpretazione estensiva dell'art. 337, 2° comma c.p.c.), per lasciar spazio ad un percorso ermeneutico che, seppur animato dall'apprezzabile finalità di realizzare un equo bilanciamento tra i valori costituzionali della ragionevole durata dei processi (art. 111, 2° comma, Cost.) e quello dell'armonizzazione dei giudicati³⁵ in nome dell'equilibrata efficienza dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.), appare in definitiva non del tutto convincente. Il punto di arrivo di questa nuova ricostruzione è parzialmente analogo a quello scaturito dal complesso dei ricordati interventi nomofilattici risalenti al 2004 ed al 2012. Ora come allora, le Sezioni unite sono persuase dell'idea che la sospensione necessaria della causa dipendente – sostanzialmente operante nelle ipotesi di contemporanea ed autonoma pendenza di giudizi connessi per pregiudizialità tecnica – sia destinata a perdurare sino al passaggio in giudicato della sentenza chiamata a definire il rapporto pregiudicante esclusivamente nei casi in cui il previo ed incontrovertibile accertamento di quest'ultimo sia qualificato quale condizione ostativa alla prosecuzione del processo vertente sul diritto pregiudicato da un'espressa previsione normativa. Qualora, invece, l'accertamento *incidenter tantum* della situazione condizionante sia inibito al giudice della causa condizionata dalla scelta della parte di domandarne la tutela nel contesto di un distinto procedimento, e questo sia stato definito nel merito con sentenza di primo grado, la sospensione del giudizio dipendente non può ritenersi obbligatoria (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c.³⁶), ma può essere adottata solo in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. Viene, così, mutuata la pregressa convinzione che: (i) l'art. 297 c.p.c., nel suo riferirsi al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, vale a contrassegnare, non già il termine di durata dell'arresto obbligato del processo condizionato, bensì il momento a partire dal quale va proposta l'istanza di prosecuzione dello stesso a pena della relativa estinzione; (ii) l'art. 337, 2° comma, c.p.c. estende la sua portata applicativa tanto ai casi in cui la sentenza della quale è invocata l'autorità sia impugnata per revoca-

zione straordinaria o con l'opposizione di terzo, quanto ai casi in cui la stessa sia assoggettata ai mezzi di impugnazione ordinari.

Le convergenze terminano, però, quando si passa alla ricerca delle motivazioni per cui la decisione nel merito del rapporto condizionante, ancorché non passata in giudicato, è in grado di elidere (con i limiti sopra individuati) i presupposti dell'arresto obbligato della causa dipendente a vantaggio della sospensione facoltativa di cui all'art. 337, 2° comma, c.p.c. Per la sentenza in commento, la soluzione descritta non ha nulla a che vedere con gli effetti vincolanti del controvertibile accertamento compiuto sul diritto pregiudiziale. Essa è, piuttosto, una conseguenza della signoria che l'ordinamento riconosce alle parti nel decidere se e fino a quando la cognizione della situazione pregiudicante debba essere inibita al giudice del procedimento condizionato. La Suprema Corte osserva, infatti, che “La sentenza delle Sezioni unite del 2012 ha il pregio di aver riconosciuto all'art. 295 c.p.c. una funzione diversa da quella di assicurare l'armonia delle decisioni, che si mostra più coerente con l'idea che – nella realtà concreta del processo – spetta alle parti interessate scegliere se riassumere quello dipendente subito dopo la pronuncia della decisione sulla causa pregiudiziale o attendere che su di essa si formi il giudicato: questa funzione – secondo un acuto indirizzo dottrinale – permetterebbe che l'affermazione o la negazione dell'effetto giuridico pregiudiziale sia fatta valere nel giudizio dipendente anche prescindendo del tutto dai suoi effetti vincolanti. Se si adotta questa sistematica lettura interpretativa (che, in fondo, riconduce alla volontà delle parti – nel cui esclusivo interesse si svolgono i giudizi in rapporto di pregiudizialità, non emergendo la necessità della salvaguardia di un interesse generale di natura pubblicistica – l'operatività in concreto del meccanismo sospensivo di cui all'art. 295 c.p.c., a cui si correla la facoltà di scelta del momento in cui avvalersi dell'applicazione dell'art. 297 c.p.c.), il giudice della causa dipendente riassunta dopo la pronuncia su quella pregiudiziale non ancora passata in giudicato, oltre a poter scegliere – su necessaria istanza della parte interessata – ai sensi dell'art. 337 c.p.c., 2° comma, se conformarsi ad essa o attendere

ria esecutività ex art. 282 c.p.c. può estendersi alle statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive soltanto allorché le prime non risultino legate all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico. Nello stesso senso, presso la giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 8 luglio 2021; Tribunale di Sondrio, 20 luglio 2020; Trib. Roma, 2 maggio 2012, inedite ma consultabili nella banca dati *Pluris Wolters Kluwer*. *Contra*, nel senso che la provvisoria esecutorietà ex art. 282 c.p.c. costituisca un attributo anche delle sentenze costitutive o dichiarative, pur se non accompagnate da consequenziali pronunce di condanna, Trib. Roma, 8 giugno 2009; App. Napoli, 20 settembre 2007; Trib. Ivrea, 5 febbraio 2004, inedite ma consultabili nella banca dati *Pluris Wolters Kluwer*.

³⁵ V. tuttavia, Trisorio Liuzzi, *Le sezioni unite*, cit., 949, per il quale l'esigenza di assicurare l'uniformità e l'armonia delle decisioni non è un valore costituzionale.

³⁶ Al riguardo, le Sezioni unite in commento aderiscono peraltro al precedente giurisprudenziale che consente la proponibilità del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riassunzione ex art. 297 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord., 13 dicembre 2013, n. 27958, in *CED*, 2013). Con l'ulteriore precisazione che qualora “dopo un primo provvedimento del genere ne venga reiterato un altro, conseguente ad una successiva richiesta di fissazione dell'udienza per la prosecuzione (basata sugli stessi presupposti), la mancata proposizione del regolamento avverso la prima ordinanza consuma il potere di impugnazione con tale mezzo non esercitato nel termine contemplato dall'art. 47 c.p.c., 2° comma, e rende, perciò, inammissibile la formulazione dello stesso regolamento di competenza avverso il successivo provvedimento di rigetto dell'istanza di prosecuzione del giudizio dipendente (con la correlata persistenza della sospensione ex art. 295 c.p.c. preventivamente disposta)”.

la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, potrebbe anche decidere in senso difforme ove ritenga che tale sentenza possa – sulla base di una ragionevole valutazione prognostica – essere riformata o cassata”. Quest’ultima apertura possibilista – per il vero non richiamata nella successiva massima risolutiva della questione devoluta alla Corte – coincide esattamente con quella “terza via” che nel ricordato pensiero di Liebman è, invece, sbarrata al giudice del processo dipendente dalla naturale forza autoritativa di cui qualunque decisione, ivi compresa quella relativa al diritto pregiudicante, è munita sin dalla sua pubblicazione. E racchiude, a parere di chi scrive, proprio la negazione della naturale efficacia vincolante della *regula iuris* chiamata a definire la fattispecie controversa in maniera non ancora immutabile. Una simile presa di posizione, per quanto relegata sullo sfondo degli *obiter dicta* che fanno da cornice alla *ratio decidendi*, corre il rischio di mettere in crisi la tenuta logica di quell’interpretazione sistematica dei rapporti tra gli artt. 295, 297 e 337, 2° comma, c.p.c. che le Sezioni unite dichiarano espressamente di voler supportare. La circostanza che il giudice della causa dipendente (sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.), a fronte dell’istanza di riassunzione formulata da una delle parti dopo la controvertibile definizione del rapporto pregiudicante, sia posto nella condizione di poter riattivare la propria potestà giurisdizionale sulla situazione pregiudicata senza alcun vincolo di “precedente decisione” rispetto all’antecedente logico già accertato in altro procedimento (decisione che, di fatto, sembra essere declassata al rango di prova liberamente apprezzabile *ex art.* 116 c.p.c.), induce a ritenere che la conoscenza del rapporto condizionante debba avvenire in quella sede, non già *principaliter*, bensì *incidenter tantum* e senza attitudine alla formazione della cosa giudicata. Se così non fosse, il potere di decidere su quest’ultimo prescindendo dalla sentenza che lo abbia regolato (sia pur in via ancora alterabile) si scontrerebbe irrimediabilmente tanto con l’eccezione di litispendenza *ex art.* 39 c.p.c., quanto con la scelta del legislatore processuale di riservare ai giudici di grado superiore la potestà di vagliare criticamente i provvedimenti decisorii adottati all’esito del giudizio di prime cure. In altri termini, così come le parti, nei casi di pregiudizialità tecnica, possono impedire che l’accertamento delle questioni pregiudiziali si verifichi incidentalmente nel corso della causa dipendente – veicolando la relativa istanza di tutela in autonomi processi che, se non suscettibili di essere riuniti al primo ai sensi degli artt. 40 e 274 c.p.c., ne determinano la sospensione obbligatoria – allo stesso modo, una volta disposta la sospensione del processo pregiudicato *ex*

art. 295 c.p.c., ed a seguito della decisione di primo grado sulla causa pregiudicante, esse sono libere di ripristinare la posizione di partenza riassegnando al giudice del procedimento condizionato la potestà alternativa di conoscere *incidenter tantum* della questione condizionante (con libero apprezzamento dell’accertamento *principaliter* già compiuto in altra sede) ovvero di disporre *ex novo* l’arresto del giudizio, nell’attesa del giudicato, ma soltanto in forza dei criteri facoltizzanti di cui all’art. 337, 2° comma, c.p.c. Qualora il giudice abbia scelto di risolvere l’antecedente logico giuridico del rapporto pregiudicato uniformandosi al *dictum* contenuto nella sentenza chiamata a definire la situazione pregiudicante, ma questa sia stata poi riformata o cassata, il conflitto teorico tra le due decisioni potrà essere eliminato *ex post* attraverso il ricorso al meccanismo di cui all’art. 336, 2° comma, c.p.c., la cui portata applicativa – sino ad oggi estesa dalla giurisprudenza ai soli casi di pregiudizialità logica³⁷ – a parere delle Sezioni unite, ed in consonanza con quanto già sostenuto da autorevole dottrina³⁸, va ulteriormente riferita alle ipotesi di pregiudizialità tecnica. Considerato, tuttavia, che la produzione dell’effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione postula un rapporto di dipendenza tra provvedimenti – rapporto riscontrabile allorché l’uno (quello dipendente) si è fondato sulla decisione di una questione contenuta nell’altro – all’art. 336 c.p.c. non potrà farsi luogo nella diversa ipotesi in cui il giudice, erroneamente confidando nell’elevata probabilità di riforma del provvedimento pregiudicante, abbia accertato incidentalmente il rapporto che ne costituiva oggetto in maniera difforme: in tal caso, il contrasto logico derivante dall’eventuale conferma, in sede di impugnazione, della sentenza conclusiva del giudizio pregiudicante e/o dal passaggio in giudicato di questa sarà evidentemente destinato a permanere. L’irragionevole disparità di trattamento tra le due situazioni considerate finisce per rivelare l’esistenza di un vizio nell’*iter* logico che conduce all’interpretazione estensiva dell’art. 336, 2° comma, c.p.c. suffragata dalla Suprema Corte: come osservato da attenta dottrina l’operatività dell’effetto espansivo esterno rispetto ai provvedimenti emessi in processi distinti, ossia l’automatica caducazione dell’uno in conseguenza della modificazione dell’altro intervenuta in sede di impugnazione ordinaria, presuppone che il giudice da cui promana la decisione dipendente sia stato posto nella condizione di dover recepire “a scatola chiusa” quanto statuito su una data questione dal precedente giudice e non già di conoscerla liberamente, potendosi, se del caso, discostare dalla preesistente decisione³⁹. Un simile vincolo è, però, predicabile sol-

³⁷ Cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12999, cit.; Cass. civ., Sez. lav., 21 febbraio 2017, n. 4442, cit.

³⁸ D’Alessandro, *op. cit.*, 2605.

³⁹ Così, Luiso, *op. cit.*, II, 377, il quale osserva testualmente: “L’effetto espansivo esterno fra provvedimenti emessi in processi

diversi può rendersi più frequente secondo l’interpretazione che si dà all’art. 337, 2° comma, c.p.c., il quale dispone “quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata”. Se si ritiene che l’autorità di una sentenza possa essere invocata in un altro pro-

tanto se, contrariamente a quanto oggi sostenuto dalle Sezioni unite, si riconosce alla sentenza di merito sul diritto pregiudicante, ancorché non passata in giudicato, una forza autoritativa tale da porre il giudice della causa pregiudicata nella condizione di uniformarsi ad essa, senza ulteriori valutazioni, ovvero di sospendere facoltativamente il procedimento condizionato nell'attesa della cristallizzazione della precedente statuizione⁴⁰. Anche a voler prescindere da tali considerazioni, va ancora osservato che l'estensione del meccanismo di cui all'art. 336, 2° comma, c.p.c. ai casi di pregiudizialità tecnica in funzione dell'equo bilanciamento tra l'esigenza di armonizzazione dei giudicati e quella della ragionevole durata del giudizio dipendente porta con sé il rischio del proliferare di ulteriori processi instaurati per ottenere la restituzione delle prestazioni eventualmente eseguite dalle parti in ottemperanza al provvedimento caducato, con buona pace del principio costituzionale dell'economia ultraprocedurale.

Le incongruenze riscontrate nell'argomentare delle Sezioni unite inducono a ritenere che il condivisibile obiettivo di operare un restringimento delle ipotesi di sospensione ex art. 295 c.p.c. in risposta alle esigenze di rapidità del giudizio e di effettività della tutela giurisdizionale proclamate, rispettivamente, dall'art. 111, 2° comma Cost. (cui si correla, nella dimensione sovranazionale, l'art. 6 CEDU) e 24 Cost., avrebbe potuto essere meglio perseguito attraverso l'adesione all'indirizzo dottrinale che propone di limitare l'operatività dell'istituto della sospensione necessaria ai soli casi in cui l'accertamento *incidenter tantum* del diritto pregiudiziale sia inibito al giudice da un'espressa previsione normativa, la quale imponga la cognizione dello stesso con efficacia di giudicato ed in via preliminare alla statuizione sul rapporto pregiudicato⁴¹. Solamente in queste ipotesi, nelle quali vengono in gioco situazioni sostanziali indisponibili a rilevanza pubblicistica, l'ordinamento giuridico impone la coerenza dei giudicati anche dal punto di vista meramente teorico. Ed a fronte della mancanza di strumenti (quale quello predisposto dall'art. 395, n. 5, c.p.c. in relazione al contrasto pratico tra giudicati) per risolvere *ex post* l'eventuale conflitto, tenta di scongiurarlo

ex ante attraverso gli istituti del *simultaneus processus* o, in via residuale, dell'arresto obbligato del giudizio dipendente. Viceversa, quanto ai restanti diritti soggettivi connessi per pregiudizialità tecnica, l'armonia (logica) delle relative decisioni, per quanto auspicabile, viene rimessa alla disponibilità dei privati titolari di essi. Quest'ultima affermazione trova, in effetti, un preciso riconoscimento nel già trascritto passaggio motivazionale della pronuncia annotata, ove si osserva che i giudizi in rapporto di pregiudizialità si svolgono nell'esclusivo interesse delle parti, alla cui volontà è rimessa – in difetto della necessità di salvaguardare interessi generali di natura pubblicistica – l'operatività in concreto del meccanismo di sospensione ex art. 295 c.p.c. Per la Suprema Corte, la sovranità riconosciuta alle parti in *subiecta materia* si traduce, tuttavia, nella sola possibilità di formulare un'istanza di riassunzione del processo sospeso ex art. 297 c.p.c. posteriormente all'emanazione della sentenza che abbia deciso in primo grado sulla causa pregiudicante. L'irragionevolezza di una tale limitazione si manifesta, però, non appena si consideri che in base alle ulteriori conclusioni tracciate dal provvedimento annotato il giudice che abbia optato per la riattivazione della causa dipendente in luogo della sospensione facoltativa ex art. 337, 2° comma, c.p.c., non avrà sull'accertamento della questione pregiudiziale alcun vincolo di precedente decisione. Se questo è vero, il rischio del conflitto teorico tra la decisione sul diritto pregiudicato e quella relativa al rapporto predicante si profila in siffatta eventualità esattamente con lo stesso vigore dal quale esso risultava assistito nell'iniziale fase della contemporanea pendenza dei giudizi connessi. Constatato, peraltro, che l'eventuale disarmonia dei giudicati sarà solo parzialmente (ed opinabilmente) eliminabile *ex post* ai sensi dell'art. 336, 2° comma, c.p.c. (e, in ogni caso, con potenziale pregiudizio dell'economia ultraprocedurale), non si vede ragione per cui, nei casi di pregiudizialità tecnica rispetto ai quali l'accertamento con efficacia di giudicato della questione pregiudicante non sia espressamente posta dal legislatore quale condizione ostativa alla cognizione del diritto condizionato, l'obbligatorietà della sospensione del processo dipendente non possa allora essere esclusa a monte a

cesso anche prima che essa passi in giudicato, è chiaro che si moltiplicano i casi in cui la seconda sentenza viene caducata ex art. 336 II c.p.c. laddove la prima sentenza sia modificata in sede di impugnazione ordinaria. Se invece si ritiene che l'autorità di una sentenza possa essere invocata in un altro processo solo quando essa sia passata in giudicato, il fenomeno è meno frequente, perché in tal caso occorre che la prima sentenza sia rimossa attraverso un mezzo di impugnazione straordinario”.

⁴⁰ Al riguardo, si v. anche Cerino Canova, *L'effetto espansivo della cassazione o della riforma sulle pronunce di altri processi* (art. 336, *cpv. cod. proc. civ.*) (nota a Cass. civ., Sez. I, 24 febbraio 1975, n. 678), in *Riv. Dir. Proc.*, 1975, 482 e segg., il quale, dopo aver speso una serie di argomenti giuridici a confutazione della teoria dell'efficacia immediata della sentenza non passata in giudicato, conclude che la caducazione automatica ex art. 336, 2° comma, c.p.c. può trovare applicazione sol quando il provvedimento decisorio relativo al rapporto dipendente abbia rispettato l'autorità di cosa giudicata della sentenza formatasi in un diverso processo e

poi travolta da un'impugnazione straordinaria. Per questo Autore, nei restanti casi in cui una sentenza si sia spontaneamente conformata ad altra pregiudicante, resa in un diverso procedimento ma non ancora incontrovertibile, l'esigenza di armonizzare le decisioni conseguente all'eventuale travolgimento della seconda in sede di impugnazione ordinaria dovrebbe essere tutelata attraverso l'inserimento, nel testo dell'art. 395 c.p.c., di un motivo di revocazione (del provvedimento dipendente) che contempra espressamente tali ipotesi, ovvero, nell'attesa di un intervento legislativo, estendendo ad essa il portato dell'art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c.: la sentenza pregiudicante appartiene, infatti, alla stessa sfera delle prove che hanno o avrebbero potuto influire sulla decisione del giudice; ed anzi incide su un'entità, che più radicalmente influisce sul convincimento giudiziale.

⁴¹ Si rammenta che tra le questioni pregiudiziali da accertarsi, per volontà della legge, con efficacia di giudicato, rientrano per comune ammissione anche quelle aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone (v., in queste pagine, la nota n. 12).

vantaggio della parallela e separata trattazione dei giudizi connessi quale soluzione residuale alla via del *simultaneus processus*⁴².

La negazione dell'efficacia vincolante della sentenza, non passata in giudicato, che abbia statuito sul rapporto pregiudicante appare, infine, poco coerente con la scelta di dare continuità all'interpretazione estensiva dell'art. 337, 2° comma, c.p.c. inaugurata dal pre-

cedente arresto del 2004. Ed induce, anche sotto questo profilo, a cercare conforto nella sfortunata opzione dottrinale che limita l'operatività dell'istituto della sospensione facoltativa ai soli casi in cui la sentenza di cui si invoca l'autorità nell'ambito di un diverso processo sia impugnata per revocazione straordinaria o con opposizione di terzo⁴³.

⁴² In questo senso, Menchini, *Sospensione*, cit., 36; Trisorio Liuzzi, *La sospensione del processo*, cit., 502 e segg.; Proto Pisani,

Ancora sulla sospensione, cit., 952.

⁴³ Cfr. gli Autori citati nella nota n. 22 di questo scritto.